



# Regolamento di previdenza.

Gennaio 2024

**Avanea Cassa pensioni**

Merkurstrasse 3

8820 Wädenswil

(di seguito denominata Fondazione)

# Sommario

---

I	Disposizioni generali .....	4
Art. 1	Nome e scopo.....	4
Art. 2	Contratti di affiliazione .....	4
Art. 3	Ambito di applicazione e relazione con la LLP.....	4
Art. 4	Responsabilità .....	4
Art. 5	Persone assicurate.....	5
Art. 6	Inizio della previdenza .....	5
Art. 7	Esame dello stato di salute, riserve di prestazioni .....	5
Art. 8	Fine del rapporto di previdenza .....	6
Art. 9a	Previdenza supplementare per i dipendenti del settore dell'edilizia principale (Fondazione FAR) .....	7
Art. 9b	Prosecuzione volontaria dell'assicurazione dopo l'età di 58 anni secondo l'art. 47a LPP (cessazione da parte del datore di lavoro).....	7
Art. 9c	Adesione esterna .....	9
Art. 10	Definizioni del salario, previdenza facoltativa .....	10
Art. 11	Unione domestica registrata.....	10
Art. 12	Obbligo d'informazione e di notifica .....	11
II	Prestazioni.....	12
Art. 13	Accrediti di vecchiaia e avere di vecchiaia.....	12
Art. 14	Età di riferimento.....	12
Art. 15	Pensionamento anticipato/ pensionamento parziale .....	13
Art. 16	Pensione di vecchiaia .....	13
Art. 17	Pensionamento (parziale) anticipato, riscatto della riduzione della rendita.....	13
Art. 18	Pensionamento posticipato .....	13
Art. 19	Prestazione di vecchiaia / prestazione sotto forma di capitale.....	14
Art. 20	Rendita ponte AVS .....	14
Art. 21	Rendita per figli di pensionato .....	15
Art. 22	Rendita di invalidità.....	15
Art. 23	Proroga d'assicurazione provvisoria secondo art. 26a LPP .....	16
Art. 24	Esonero dal pagamento dei contributi .....	16
Art. 25	Rendita per figlio invalido.....	16
Art. 26	Condizioni generali per prestazioni di decesso .....	17
Art. 27	Rendita per il coniuge superstite .....	17
Art. 28	Rendita partner convivente .....	18
Art. 29	Rendita per partner divorziati .....	18
Art. 30	Rendita per orfani.....	18
Art. 31	Rendita di assistenza ad orfani .....	19
Art. 32	Capitale di decesso / Versamento dell'aver di vecchiaia .....	19
Art. 33	Capitale di decesso supplementare .....	20
III	Disposizioni comuni per le prestazioni .....	21
Art. 34	Concomitanza di prestazioni in caso d'invalidità e decesso.....	21
Art. 35	Surrogazione .....	22
Art. 36	Restituzione delle prestazioni .....	22
Art. 37	Adeguamenti al rincaro .....	22
Art. 38	Prova di diritto alle prestazioni .....	22
Art. 39	Versamento delle prestazioni .....	23

IV	Prestazioni d'uscita.....	24
	Art. 40 Scadenza della prestazione d'uscita .....	24
	Art. 41 Ammontare della prestazione d'uscita .....	24
	Art. 42 Utilizzazione della prestazione d'uscita.....	25
V	Divorzio e finanziamento della proprietà abitativa .....	26
	Art. 43 Divorzio .....	26
	Art. 44 Promozione della proprietà abitativa.....	27
	Art. 45 Restituzione di prelievi anticipati .....	29
VI	Finanziamento.....	30
	Art. 46 Obbligo di versamento dei contributi .....	30
	Art. 47 Contributi .....	30
	Art. 48 Prestazione d'entrata, riscatto .....	31
	Art. 49 Tassi di interesse .....	31
VII	Organizzazione .....	32
	Art. 50 Consiglio di Fondazione.....	32
	Art. 51 Commissione di previdenza del personale .....	32
	Art. 52 Assemblea dei delegati.....	32
	Art. 53 Direzione amministrativa .....	32
	Art. 54 Organo di revisione, esperto.....	32
	Art. 55 Riassicurazione .....	32
	Art. 56 Rilevamento dei dati, obbligo del segreto professionale e protezione dei dati.....	33
	Art. 57 Informazione.....	33
	Art. 58 Riserve di fluttuazione e riserve tecniche .....	34
	Art. 59 Fondi liberi .....	34
	Art. 60 Riserve dei contributi del datore di lavoro.....	34
	Art. 61 Misure in caso di copertura insufficiente .....	34
	Art. 62 Liquidazione parziale.....	35
VIII	Disposizioni finali .....	36
	Art. 63 Foro giuridico.....	36
	Art. 64 Cessione e costituzione in pegno.....	36
	Art. 65 Prescrizione .....	36
	Art. 66 Disposizione transitoria per le rendite AI in vigore il 31.12.2021 .....	36
	Art. 67 Lacune del regolamento.....	36
	Art. 68 Entrata in vigore, modifiche del regolamento .....	36
	Allegato I al regolamento di previdenza .....	37
	Aliquota di conversione per la rendita di vecchiaia .....	37

In caso di divergenze giuridiche tra il testo originale e la traduzione in italiano prevale il testo in lingua tedesca.

# I Disposizioni generali

---

## Art. 1 Nome e scopo

- 1 Avanea Cassa pensioni (di seguito denominata Fondazione) è una fondazione di previdenza registrata che persegue lo scopo di proteggere i dipendenti di istituzioni e aziende, con le quali essa ha stipulato un contratto di affiliazione, contro le conseguenze economiche dovute a vecchiaia, decesso e invalidità secondo la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
- 2 Il presente regolamento, unitamente al relativo piano di previdenza, che è parte integrante del regolamento, definisce i diritti e gli obblighi dei beneficiari della Fondazione.
- 3 La Fondazione persegue l'attuazione della previdenza obbligatoria e supplementare secondo il primato dei contributi. Essa è iscritta nel registro per la previdenza professionale del Canton Zurigo.

## Art. 2 Contratti di affiliazione

- 1 I diritti e gli obblighi del datore di lavoro sono regolati nei contratti di affiliazione, unitamente ai relativi piani di previdenza. Sono riservate eventuali disposizioni regolamentari e legali che dispongono diversamente.
- 2 La Fondazione gestisce per ogni datore di lavoro affiliato un ente di previdenza.
- 3 A livello contabile ogni ente di previdenza è gestito in modo separato, qualora richiesto ai fini della verifica dell'adempimento delle disposizioni legali come pure per esporre eventuali fondi speciali apportati.
- 4 I fondi speciali, come riserve contributi del datore di lavoro o fondi liberi, sono utilizzati esclusivamente a beneficio del relativo datore di lavoro e delle sue persone assicurate.

## Art. 3 Ambito di applicazione e relazione con la LLP

- 1 Il presente regolamento è valido per tutti i rapporti di previdenza e le prestazioni di previdenza della Fondazione.
- 2 Le prestazioni e i contributi sono definiti per ogni ente di previdenza nel relativo piano o nei relativi piani di previdenza.
- 3 La Fondazione garantisce, nell'ambito della previdenza obbligatoria, le prestazioni minime valide ai sensi della LPP.
- 4 La Fondazione è affiliata al Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 57 LPP.

## Art. 4 Responsabilità

La Fondazione declina la responsabilità per tutte le conseguenze che derivano dalla mancata osservanza degli obblighi dei datori di lavoro affiliati o delle persone assicurate. Essa riserva il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali danni derivanti e la restituzione di prestazioni indebitamente versate.

## Art. 5 Persone assicurate

- 1 Sono assicurate presso la Fondazione tutti i dipendenti dei datori di lavoro affiliati, che adempiono le condizioni per l'ammissione definite nel piano di previdenza, con riserva delle eccezioni secondo cpv. 5.
- 2 Le persone che alla data d'inizio del rapporto di previdenza con la Fondazione sono parzialmente inabili al lavoro sono assicurate esclusivamente per la parte corrispondente all'abilità lavorativa.
- 3 Le persone che lavorano contemporaneamente anche per altri datori di lavoro che non hanno stipulato una convenzione di affiliazione con la Fondazione, possono farsi assicurare anche per il reddito derivante da tali rapporti di lavoro, previo consenso scritto da parte di tutti i relativi datori di lavoro coinvolti.
- 4 Le persone non tenute ad assicurarsi obbligatoriamente alla Fondazione, ma che svolgono un'attività dirigenziale in un'altra azienda affiliata alla fondazione (membri del consiglio d'amministrazione, ecc.) possono essere assicurate nella Fondazione, su richiesta della Commissione di previdenza del personale, alle medesime condizioni dei dipendenti se adempiono le altre condizioni del presente regolamento.
- 5 Non sono assicurati:
  - dipendenti che hanno già raggiunto o superato l'età di riferimento
  - dipendenti con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 3 mesi. Qualora il rapporto di lavoro è prolungato senza interruzione oltre la durata di 3 mesi, il dipendente è assicurato dal momento in cui è convenuta la proroga del rapporto di lavoro. Se il rapporto di lavoro consiste in diversi impieghi consecutivi presso il medesimo datore di lavoro o rapporti di lavoro conferiti da un'azienda mandataria che superano complessivamente i 3 mesi, senza interruzioni superiori a 3 mesi, il dipendente è assicurato a partire dal 4° mese lavorativo. Tuttavia, se, prima dell'inizio del rapporto di lavoro o dell'impiego, è convenuta una durata di lavoro complessiva superiore a 3 mesi, il dipendente è assicurato dall'inizio del rapporto di lavoro.
  - dipendenti invalidi almeno al 70% ai sensi dell'Assicurazione federale invalidità (AI), così come dipendenti che mantengono provvisoriamente la copertura assicurativa presso un altro istituto di previdenza nell'ambito dell'art. 26a LPP.
  - dipendenti che non sono o che presumibilmente non saranno occupati in modo permanente in Svizzera e che sono già sufficientemente assicurati all'estero, a condizione che richiedano l'esonero dall'affiliazione.

## Art. 6 Inizio della previdenza

Il rapporto di previdenza inizia con l'affiliazione del datore di lavoro alla Fondazione, rispettivamente il giorno in cui il dipendente inizia o avrebbe dovuto iniziare l'attività lavorativa secondo il contratto di lavoro presso un datore di lavoro affiliato alla Fondazione. Al più tardi, tuttavia, dal momento in cui il dipendente intraprende il tragitto verso il posto di lavoro o il giorno in cui sono adempiute le condizioni per l'affiliazione definite nel piano di previdenza.

## Art. 7 Esame dello stato di salute, riserve di prestazioni

- 1 Per nuove entrate o aumenti delle prestazioni previdenziali la Fondazione può subordinare la copertura assicurativa a un esame preliminare sullo stato di salute. Le persone assicurate sono tenute a rispondere in modo veritiero al questionario sullo stato di salute della Fondazione. La Fondazione, come pure la compagnia di riassicurazione, possono richiedere ulteriori informazioni o ordinare una visita presso un medico di fiducia a proprie spese.

- 2 Sulla base delle informazioni sullo stato di salute fornite dalla persona da assicurare, la Fondazione può limitare le prestazioni sovra obbligatorie secondo le disposizioni di legge.
- 3 Un'eventuale riserva di prestazioni è comunicata tramite lettera raccomandata entro 3 mesi dalla presentazione dei documenti necessari al fine di tale decisione.
- 4 La riserva di prestazioni ha una durata massima di 5 anni dall'inizio del rapporto di previdenza o dall'aumento delle prestazioni previdenziali.
- 5 Se durante il periodo della riserva subentra un caso di prestazione di rischio che è imputabile totalmente o parzialmente alle cause della riserva, le prestazioni versate immediatamente o successivamente sono limitate alle prestazioni minime LPP.
- 6 Tale limitazione è valida fino al termine dell'obbligo di prestazione derivante dal relativo rischio assicurato e quindi anche oltre la durata della clausola di riserva per lo stato di salute.
- 7 Qualora una prestazione di rischio subentra prima della conclusione dell'esame dello stato di salute, la Fondazione può limitare a vita eventuali prestazioni di rischio secondo le prestazioni minime LPP, se le cause derivano da malattie o conseguenze di infortuni di cui la persona assicurata soffriva già in precedenza o di cui risulta essere cagionevole a causa di mali preesistenti.
- 8 Qualora all'inizio della copertura assicurativa la persona assicurata non sia completamente abile al lavoro e la causa dell'incapacità lavorativa porti all'invalidità o a un aumento del grado di invalidità o al decesso, non sussiste alcun diritto alle prestazioni in base al presente regolamento.
- 9 In caso di reticenza su problemi alla salute preesistenti da parte della persona assicurata o in caso di risposte false o incomplete al questionario sullo stato di salute, la Fondazione ha la facoltà di disdire la previdenza per la parte sovra obbligatoria e limitare a vita le prestazioni previdenziali secondo le disposizioni minime legali LPP. Il diritto di disdetta è valido per un periodo di 6 mesi dalla data in cui è stata accertata la reticenza.
- 10 Sulle prestazioni di libero passaggio apportate e i relativi diritti di prestazioni già acquisiti non è posta alcuna riserva.

## **Art. 8 Fine del rapporto di previdenza**

- 1 Il rapporto di previdenza termina con lo scioglimento del rapporto di lavoro presso il datore di lavoro affiliato, della convenzione d'affiliazione oppure qualora le condizioni per l'affiliazione non siano più adempiute, a condizione che non sia subentrato un diritto a prestazioni di vecchiaia, invalidità o decesso.
- 2 In caso d'invalidità parziale e scioglimento del rapporto di lavoro la previdenza cessa per la parte restante della capacità lucrativa.
- 3 Dopo la fine del rapporto di previdenza il dipendente rimane assicurato contro i rischi d'invalidità e decesso durante i 30 giorni che seguono la data dello scioglimento del rapporto di previdenza a condizione che la persona assicurata non abbia iniziato un nuovo rapporto di previdenza attraverso un nuovo datore di lavoro.
- 4 Le persone assicurate uscenti dall'assicurazione obbligatoria a seguito di risoluzione del contratto di lavoro possono richiedere la prosecuzione dell'assicurazione a proprie spese. I requisiti e i dettagli delle loro prestazioni e del loro finanziamento sono regolati dagli artt. 9b e 9c (prosecuzione volontaria dell'assicurazione ai sensi dell'art. 47a LPP e adesione esterna).

## **Art. 9a Previdenza supplementare per i dipendenti del settore dell'edilizia principale (Fondazione FAR)**

- 1 Le persone assicurate che escono dall'assicurazione obbligatoria, poiché percepiscono una rendita ponte dalla Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (Fondazione FAR), possono mantenere durante il periodo della rendita ponte FAR la previdenza presso la Fondazione.
- 2 La previdenza comprende esclusivamente l'assicurazione di risparmio attraverso contributi di risparmio annui, versati dalla Fondazione FAR. I contributi di risparmio annui sono versati come versamenti unici sul conto di vecchiaia della persona assicurata. Su richiesta della persona assicurata può essere mantenuta anche la copertura per i rischi sulla base delle prestazioni finora in vigore.
- 3 Il mantenimento dell'assicurazione esclude il pensionamento anticipato secondo l'art. 154 del presente regolamento.
- 4 La richiesta di mantenimento della previdenza presso la Fondazione deve essere comunicata al più tardi 30 giorni prima dell'inizio del versamento della rendita ponte FAR.
- 5 Per tutti gli altri aspetti valgono il piano di previdenza e, per analogia, le altre disposizioni regolamentari della Fondazione.
- 6 L'affiliazione dell'ex datore di lavoro a un nuovo istituto di previdenza comporta la cessazione della proroga d'assicurazione al momento del trasferimento delle persone assicurate nello stesso collettivo sulla base di un rapporto di lavoro esistente. La proroga d'assicurazione viene trasferita al nuovo istituto di previdenza.
- 7 Modelli simili con altre fondazioni o associazioni possono essere regolamentati nell'appendice al presente regolamento.

## **Art. 9b Prosecuzione volontaria dell'assicurazione dopo l'età di 58 anni secondo l'art. 47a LPP (cessazione da parte del datore di lavoro)**

- 1 Le persone assicurate uscenti dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 58° anno di età a seguito della cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, possono richiedere la prosecuzione dell'assicurazione a proprie spese fino a massimo un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro.
- 2 La risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro deve essere documentata per iscritto. Un accordo di annullamento è considerato equivalente alla cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro se si può dimostrare che quest'ultimo ha preso l'iniziativa di risolvere il rapporto di lavoro.
- 3 La persona assicurata può scegliere se continuare solo l'assicurazione contro i rischi di morte e invalidità (senza contributi di risparmio) o se continuare anche l'accumulo di risparmio per la pensione (con contributi di risparmio). Indipendentemente da ciò, gli averi previdenziali continuano a maturare interessi. La soluzione scelta può essere cambiata ogni anno con effetto dal 1° gennaio di un anno solare. La Fondazione deve essere informata per iscritto entro il 31 dicembre. Se la notifica scritta non viene ricevuta entro la scadenza, resta in vigore la forma scelta.
- 4 La persona assicurata può specificare un salario annuale inferiore a quello precedente all'inizio della prosecuzione dell'assicurazione. Questo non potrà più essere aumentata in un secondo momento.
- 5 Se la prosecuzione dell'assicurazione dura da più di 2 anni, le prestazioni assicurative devono essere percepite sotto forma di pensione e le prestazioni di libero passaggio non possono più essere ritirate in anticipo o costituite in pegno per una proprietà abitativa a uso personale. Restano salve le disposizioni del regolamento che prevedono il pagamento delle prestazioni solo sotto forma di capitale.

- 6 Tutti i contributi per la copertura dei rischi di morte e invalidità e i costi amministrativi sono interamente a carico della persona assicurata (contributi del lavoratore e del datore di lavoro). Per l'amministrazione è previsto un importo fisso di CHF 150,00 all'anno. Se la persona assicurata continua ad aderire al piano pensionistico, paga anche l'intero contributo di risparmio. Il contributo per il rischio di liquidazione parziale non deve essere pagato. L'obbligo di versare i contributi dura fino alla cessazione dell'assicurazione.
- 7 La Fondazione stabilisce la data di scadenza dei contributi e li fattura direttamente alla persona assicurata. Se i contributi non vengono pagati in tempo, viene inviato un sollecito scritto. Trascorsi 14 giorni dal sollecito senza successo, la Fondazione ha il diritto di annullare l'assicurazione a partire dalla data dopo la quale non sono stati pagati i premi. Se si annulla la prosecuzione dell'assicurazione, la persona assicurata rimane assicurata per i rischi di morte e invalidità nell'ambito delle prestazioni regolamentari fino all'inizio di un nuovo rapporto pensionistico, ma per un periodo non superiore a un mese dopo l'annullamento, senza che venga addebitato un premio di rischio corrispondente.
- 8 I riscatti sono possibili fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia. Il salario di riscatto è determinante per il riscatto massimo possibile.
- 9 Al momento dell'adesione a un nuovo ente di previdenza, la Fondazione deve trasferire la prestazione di uscita al nuovo ente nella misura in cui può essere utilizzata per il riscatto dell'intera prestazione regolamentare. La prosecuzione dell'assicurazione termina se nel nuovo istituto di previdenza sono necessari più di 2/3 della prestazione di uscita per riscattare l'intera prestazione regolamentare. Con il consenso del nuovo istituto di previdenza, la persona assicurata può richiedere il trasferimento dell'intera prestazione di uscita.
- 10 Se nel nuovo istituto di previdenza sono necessari meno di 2/3 della prestazione di uscita per il riscatto dell'intera prestazione regolamentare, si mantiene la prosecuzione dell'assicurazione. Il salario assicurato, l'aver di vecchiaia regolamentare e l'aver di vecchiaia minimo legale vengono ridotti proporzionalmente in caso di trasferimento parziale.
- 11 La prosecuzione dell'assicurazione può essere annullata dall'a persona assicurata in qualsiasi momento per la fine di un mese o dalla Fondazione in caso di contributi non versati. In caso contrario, la prosecuzione dell'assicurazione termina se vengono trasferiti più di 2/3 della prestazione di uscita, se si verifica un evento assicurato (invalidità o morte), ma al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento. Al termine della prosecuzione dell'assicurazione è dovuta la prestazione pensionistica in base al regolamento di previdenza. La persona assicurata può richiedere la prestazione di uscita anche se continua a svolgere un'attività lavorativa o è registrata come disoccupata.
- 12 L'affiliazione del precedente datore di lavoro a un nuovo ente previdenziale comporta la cessazione della prosecuzione dell'assicurazione al momento del trasferimento delle persone assicurate nello stesso collettivo sulla base di un rapporto di lavoro esistente. La prosecuzione dell'assicurazione viene trasferita al nuovo ente di previdenza.
- 13 Oltre agli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento di previdenza, la persona assicurata deve presentare in particolare le seguenti comunicazioni:
  - Ammissione in un nuovo ente previdenziale a seguito di un nuovo rapporto di lavoro
  - Cambio della residenza e dell'indirizzo di corrispondenza
  - Variazione dello stato civile
  - Incapacità lavorativa di durata superiore a 3 mesi
  - Variazione del grado di inabilità al lavoro.La persona assicurata si fa carico dei costi e delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di comunicazione.



## Art. 9c Adesione esterna

- 1 Una persona assicurata che lascia l'azienda può continuare la sua copertura pensionistica nell'ambito delle opzioni previste dalla legge e dal regolamento (adesione esterna), a condizione che sia pienamente idonea al lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La persona assicurata deve richiedere l'adesione esterna per iscritto prima della cessazione del rapporto di lavoro.
- 2 La persona assicurata può scegliere se continuare ad assicurare solo i rischi di morte e invalidità (senza contributi di risparmio) o in più anche l'accumulo di risparmio per la pensione (con contributi di risparmio). Indipendentemente da ciò, l'aver pensionistico continua a maturare interessi. La soluzione scelta può essere cambiata ogni anno con effetto dal 1° gennaio di un anno solare. La Fondazione deve essere informata per iscritto entro il 31 dicembre. Se la notifica scritta non viene ricevuta entro il termine stabilito, resta in vigore la forma scelta.
- 3 Il salario AVS precedente rimarrà invariato. Per le persone assicurate con reddito fluttuante, continuerà a essere assicurato il salario medio del periodo di lavoro, al massimo tuttavia il salario medio dei 12 mesi precedenti.
- 4 Tutti i contributi per la copertura dei rischi di morte e invalidità e i costi amministrativi sono interamente a carico della persona assicurata (contributi del lavoratore e del datore di lavoro). Per l'amministrazione è previsto un importo fisso di CHF 150,00 all'anno. Se la persona assicurata continua ad accumulare nel piano pensionistico, paga in più l'intero contributo di risparmio. Il contributo per il rischio di liquidazione parziale è esonerato. L'obbligo di versare i contributi dura fino alla cessazione dell'assicurazione.
- 5 La Fondazione stabilisce la data di scadenza dei contributi e li fattura direttamente alla persona assicurata. Se i contributi non vengono pagati in tempo, viene inviato un sollecito scritto. Trascorsi 14 giorni dal sollecito senza successo, la Fondazione è autorizzata ad annullare l'assicurazione dalla data dopo la quale non sono stati pagati i premi. Se viene annullata la prosecuzione dell'assicurazione, la persona assicurata rimane assicurata per i rischi di morte e invalidità nell'ambito delle prestazioni del regolamento fino all'inizio di un nuovo rapporto pensionistico, al massimo tuttavia per un mese dopo l'annullamento, senza che venga addebitato un premio di rischio corrispondente.
- 6 L'adesione esterna termina quando la persona assicurata passa al regime pensionistico di un nuovo datore di lavoro. L'adesione esterna termina anche al raggiungimento dell'età di riferimento ordinaria, in caso di pensionamento anticipato, invalidità o decesso, al più tardi tuttavia 2 anni dall'inizio dell'assicurazione esterna.
- 7 Durante il periodo di adesione all'assicurazione esterna, la persona assicurata può effettuare nell'ambito delle altre disposizioni del regolamento, riscatti, prelievi anticipati o pegni su proprietà abitativa e avvalersi dell'opzione di pensionamento anticipato o parziale.
- 8 La prosecuzione dell'assicurazione può essere annullata dalla persona assicurata in qualsiasi momento per la fine di un mese o dalla Fondazione in caso di contributi non versati.
- 9 Oltre agli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento di previdenza, la persona assicurata deve comunicare in particolare quanto segue:
  - Ammissione a un nuovo ente previdenziale a seguito di un nuovo rapporto di lavoro
  - Cambio della residenza e dell'indirizzo di corrispondenza
  - Variazione dello stato civile
  - Incapacità lavorativa di durata superiore a 3 mesi
  - Variazione del grado di inabilità al lavoro.

La persona assicurata si fa carico dei costi e delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di comunicazione.

## Art. 10 Definizioni del salario, previdenza facoltativa

- 1 Il salario annuo computabile ai fini del rapporto di previdenza è comunicato dal datore di lavoro e stabilito su base annua secondo le norme dell'AVS.
- 2 Eventuali parti di salario versate occasionalmente (indennità di partenza, bonus, gratifiche, premi di fedeltà e per prestazioni, premi per miglioramenti o altre prestazioni simili versate dal datore di lavoro) nell'ambito delle disposizioni di legge non sono computate. Eventuali eccezioni possono essere definite nel piano di previdenza.
- 3 Il salario annuo computabile è determinato su base annua. In caso di inizio dell'attività lucrativa nel corso dell'anno, il salario computabile è definito per un anno intero.
- 4 In caso di forte oscillazione del reddito, il salario annuo computabile può essere calcolato in base alla somma di salario percepita negli ultimi 12 mesi, rispettivamente in base alla media del salario annuo valevole nel ramo professionale.
- 5 I salari determinanti ai fini della previdenza rischio e vecchiaia (risparmio) sono definiti nel piano di previdenza.
- 6 Eventuali modifiche di salario superiori al 10% percento definite nel corso dell'anno, devono essere comunicate tempestivamente dal datore di lavoro. Modifiche di salario inferiori al 10% possono essere notificate dal datore di lavoro a titolo facoltativo.
- 7 Se il salario annuo computabile di una persona assicurata si riduce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, servizio militare, maternità, paternità o per altri motivi simili, il salario annuo comunicato rimane in vigore. La persona assicurate può richiederne tuttavia la riduzione.
- 8 Qualora una persona assicurata diventa invalida almeno al 25% la sua previdenza è suddivisa, in base al grado d'invalidità, in una parte attiva e una passiva. Per la parte attiva, i salari annui sono determinati in base ai cpv. 1 fino a 5. Per la parte passiva rimangono determinanti i salari annui in vigore fino all'evento assicurato.
- 9 Per le persone assicurate che sono inabili al lavoro ai sensi dell'AI da un minimo del 25% a un massimo del 69%, gli importi limite sono determinati in funzione del grado di capacità di guadagno residua.
- 10 Persone assicurate, il cui rapporto di lavoro è interrotto per un congedo non pagato o per altri motivi possono, in accordo con il datore di lavoro, mantenere il rapporto di previdenza con la Fondazione, per l'intera previdenza o esclusivamente per le prestazioni rischio per un periodo concordato della durata massima di 2 anni. Durante tale periodo, la Fondazione ha diritto ai relativi contributi di previdenza.
- 11 Persone assicurate, il cui salario annuo dopo il 58esimo anno di età è ridotto al massimo della metà, hanno la possibilità di mantenere la propria previdenza con il salario annuo computabile precedente. Il mantenimento dell'assicurazione con il salario annuo computabile precedente è possibile esclusivamente per quella parte di previdenza per la quale non sono percepite prestazioni di vecchiaia e al massimo fino all'età di riferimento ordinaria. Per la differenza tra il salario annuo computabile precedente e il nuovo salario annuo computabile deve provvedere la persona assicurata, sia per i contributi del dipendente, sia del datore di lavoro. Il datore di lavoro può partecipare al finanziamento a titolo facoltativo. Le disposizioni relative all'adeguatezza di cui art. 1a-1h OPP2 devono essere rispettate.

## Art. 11 Unione domestica registrata

- 1 I partner registrati, ai sensi della LUD e nell'ambito del presente regolamento, sono equiparati alle persone coniugate. Essi hanno i medesimi diritti e doveri come le persone coniugate.
- 2 In caso di decesso di una persona assicurata, il partner registrato è equiparato al coniuge.
- 3 Lo scioglimento giudiziale dell'unione registrata è equiparato al divorzio.

## Art. 12 Obbligo d'informazione e di notifica

- 1 I datori di lavoro affiliati, le persone assicurate e altri beneficiari di prestazioni sono obbligati a comunicare alla Fondazione tutte le informazioni e a produrre le prove necessarie per la gestione dei rapporti assicurativi. Esse comprendono in particolare: notifiche d'entrata, inizio d'incapacità al lavoro, notifiche durante l'erogazione di prestazioni, decesso, modifica dello stato civile e notifiche d'uscita, ecc...
- 2 Nei singoli casi, le persone assicurate devono autorizzare tutte le persone e gli enti interessati, in particolare i datori di lavoro, i medici e altri fornitori di servizi medici, gli assicuratori di diritto pubblico e privato e gli enti ufficiali, a fornire le informazioni necessarie per chiarire e verificare diritti alle prestazioni e di regresso.
- 3 Su richiesta della Fondazione, i beneficiari di rendite devono presentare, a proprie spese, un certificato di vita e/o un certificato di stato civile.
- 4 I beneficiari di rendite per figli o per orfani che fanno valere il diritto al versamento di una rendita dopo il 18esimo anno di età, devono presentare una conferma dell'istituto di formazione che certifichi il genere e la durata della formazione.
- 5 Le persone assicurate prendono atto che i dati risultanti dai documenti di richiesta o dall'attuazione del rapporto previdenziale, compresi i dati particolarmente sensibili, possono essere trasmessi a un ufficio amministrativo, in particolare al riassicuratore. Si applicano le disposizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali secondo l'art. 56.
- 6 In osservanza delle prestazioni minime LPP, la Fondazione ha il diritto di rifiutare o sospendere le prestazioni in caso di violazione degli obblighi contrattuali o di legge in materia di notifica e comunicazione, in caso di mancata fornitura di informazioni e documenti richiesti, in caso di rifiuto dell'autorizzazione a visionare gli atti o in caso di rifiuto da parte della persona assicurata di visite mediche fiduciarie per motivi a essa imputabili.
- 7 Le persone che trascurano l'obbligo di mantenimento ai sensi dell'art. 40 LPP, dell'art. 24fbis LFLP e degli artt. 5, 13 e 14 dell'Ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc) possono essere denunciate alla Fondazione dai relativi uffici specializzati incaricati dell'aiuto all'incasso. In questi casi, la Fondazione è tenuta a informare immediatamente gli uffici specializzati appena gli averi di previdenza devono essere versati o costituiti in pegno o realizzati.

## II Prestazioni

---

### Art. 13 Accrediti di vecchiaia e avere di vecchiaia

- 1 Per ogni persona assicurata ai fini del finanziamento delle prestazioni di vecchiaia è gestito un conto di vecchiaia.
- 2 Sul conto di vecchiaia sono accreditati:
  - accrediti di vecchiaia annui
  - prestazioni di libero passaggio trasferite da precedenti rapporti di lavoro
  - somme d'acquisto di prestazioni, versamenti unici in seguito a divorzio, rimborsi di prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni,
  - i contributi che sono stati trasferiti in relazione ad un conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo art. 22c cpv. 2 LFLP
  - il versamento della liquidazione in capitale relativa a una decisione di divorzio secondo art. 124e cpv. 1 CCS e art. 124d CCS
  - versamenti unici del datore di lavoro
  - accrediti supplementari decisi dalla Commissione di previdenza del personale rispettivamente dal Consiglio di fondazione, ripartizioni di fondi liberi, ecc.
  - interessi.
- 3 L'avere di vecchiaia è ridotto nei casi di:
  - prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni
  - versamenti parziali in seguito a divorzio
  - altri versamenti (parziali) dell'avere di vecchiaia.
- 4 La somma degli importi relativi ai cpv. 2 e 3 costituisce l'avere di vecchiaia.
- 5 L'ammontare degli accrediti di vecchiaia è stabilito nel piano di previdenza.
- 6 Alla fine di ogni anno, la Fondazione accredita al conto di vecchiaia individuale:
  - l'interesse annuo maturato calcolato in base al saldo del conto di vecchiaia alla fine dell'anno precedente
  - gli accrediti di vecchiaia versati nel corso dell'anno corrente
- 7 In caso di apporto di una prestazione di libero passaggio, richiesta di prelievo anticipato, qualora si verifica un evento assicurato o in caso di uscita della persona assicurata, il tasso d'interesse è calcolato posticipatamente pro rata temporis.
- 8 Il Consiglio di fondazione decide annualmente, sulla base delle possibilità finanziarie dei relativi modelli di investimento, una eventuale remunerazione supplementare degli averi di vecchiaia delle persone assicurate attive. Ad essa hanno diritto tutte le persone assicurate attive il 30 dicembre come pure gli assicurati esenti da contributi.

### Art. 14 Età di riferimento

- 1 L'età di riferimento corrisponde a quella dell'AVS.
- 2 Il pensionamento anticipato è possibile a partire dal 58esimo anno di età.
- 3 Il pensionamento può essere posticipato al massimo fino al compimento del 70esimo anno di età.
- 4 Il pensionamento ha effetto dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di riferimento ordinaria o dell'età stabilita per il pensionamento anticipato o posticipato.
- 5 Il diritto alle prestazioni di vecchiaia inizia il primo giorno del mese successivo alla cessazione dell'attività lavorativa.

## **Art. 15 Pensionamento anticipato/ pensionamento parziale**

- 1 Dal raggiungimento dell'età minima di riferimento, la persona assicurata ha diritto alle prestazioni di vecchiaia, a condizione che l'attività lucrativa termini totalmente o parzialmente. Rimane riservata la prosecuzione volontaria dell'assicurazione secondo l'art. 9b o 9c di questo regolamento.
- 2 Il diritto alla prestazione di vecchiaia corrisponde all'entità della riduzione del salario. In caso di riduzione del salario, la persona assicurata può rinunciare al diritto di percepire le prestazioni pensionistiche, purché siano soddisfatte le condizioni per il mantenimento della previdenza.
- 3 L'intera prestazione pensionistica è dovuta se il reddito da lavoro residuo scende al di sotto della soglia di ingresso definita nel piano previdenziale.
- 4 La prestazione di uscita può essere richiesta se l'attività lavorativa viene proseguita ma non sono più soddisfatte le condizioni per la prosecuzione della previdenza.
- 5 Il pensionamento può avvenire in massimo di 5 fasi. Sono possibili massimo 3 prelievi di capitale, e ogni fase comprende tutti i prelievi di prestazioni pensionistiche in forma di capitale nell'arco di un anno solare.
- 6 Qualora per una persona assicurata, dopo il pensionamento parziale anticipato, subentra un'invalidità ai sensi del presente regolamento, sorge il diritto alle prestazioni di invalidità solo per la parte attiva rimasta assicurata.
- 7 Nell'ambito del diritto ad una rendita d'invalidità secondo il presente regolamento, un pensionamento anticipato non è possibile.
- 8 Al raggiungimento dell'età di riferimento ordinaria, sussiste pieno diritto alle prestazioni pensionistiche.

## **Art. 16 Pensione di vecchiaia**

La pensione di vecchiaia è la prestazione massima attuarialmente possibile al momento del pensionamento all'età di riferimento ordinaria. Corrisponde all'aver di vecchiaia accumulato durante un intero periodo di contribuzione moltiplicato per l'aliquota di conversione in vigore all'età di riferimento ordinaria.

## **Art. 17 Pensionamento (parziale) anticipato, riscatto della riduzione della rendita**

- 1 La differenza tra la rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato e quella presumibile all'età di riferimento ordinaria può essere riscattata totalmente o parzialmente.
- 2 Se una persona assicurata non sceglie il pensionamento alla data prevista secondo il riscatto di anni di contribuzione, la prestazione di vecchiaia può superare al massimo il 5% della rendita prevista all'età di riferimento ordinaria. Se la persona assicurata ha raggiunto questo limite massimo della prestazione, gli accrediti sul conto di vecchiaia sono sospesi e non sono più prelevati contributi di risparmio.
- 3 Per i beneficiari di una rendita dalla Fondazione FAR (art. 7a) il pensionamento anticipato è escluso.

## **Art. 18 Pensionamento posticipato**

- 1 Al raggiungimento della normale età di riferimento, l'assicurato può chiedere di posticipare il pensionamento continuando a lavorare al massimo fino alla fine del rapporto di lavoro. Può scegliere se proseguire l'attività di pensionamento con o senza ulteriore accumulo di contributi di risparmio.

- 2 Durante il periodo di differimento, la persona assicurata può richiedere il prelievo parziale della prestazione pensionistica in qualsiasi momento, a condizione che continui a svolgere un'attività lavorativa.
- 3 Se una persona assicurata diventa invalida ai sensi del regolamento dopo aver raggiunto l'età di riferimento ordinaria, non sussiste alcun diritto a prestazioni di invalidità da parte della Fondazione, bensì giunge a scadenza il diritto alla prestazione di vecchiaia.
- 4 Se una persona assicurata muore dopo aver raggiunto l'età di riferimento ordinaria, i superstiti hanno diritto alle prestazioni che sarebbero dovute in caso di decesso di un pensionato. Gli eventuali riscatti effettuati possono essere restituiti sotto forma di capitale in caso di decesso ai sensi dell'art. 32, cpv. 6, a condizione che non sia stata erogata alcuna pensione. Le prestazioni per i superstiti vengono ridotte di conseguenza.

## **Art. 19 Prestazione di vecchiaia / prestazione sotto forma di capitale**

- 1 La persona assicurata attiva o invalida può scegliere se riscuotere l'aveve di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento sotto forma di pensione di vecchiaia a vita o in tutto o in parte come capitale.
- 2 L'importo della pensione di vecchiaia corrisponde all'aveve di vecchiaia accumulato moltiplicato per l'aliquota di conversione stabilita dal Consiglio di fondazione corrispondente all'età di riferimento effettiva.
- 3 La persona assicurata può optare per il modello pensionistico 90/90 prima dell'erogazione della prima pensione, condizione che questa non scenda al di sotto delle prestazioni minime LPP. In questo caso, la pensione di vecchiaia calcolata in base al paragrafo 2 viene ridotta del 10%. La pensione del futuro partner, invece, viene aumentata al 100%. In caso di decesso, il coniuge riceve una pensione di reversibilità pari alla pensione di vecchiaia. Restano riservate le riduzioni di cui all'Art. 27 cpv. 6.
- 4 Un prelievo in capitale comporta una riduzione della pensione di vecchiaia e delle prestazioni coassicurate corrispondenti al capitale prelevato. Sono consentiti al massimo 3 prelievi parziali di capitale.
- 5 Se la persona assicurata desidera ritirare l'aveve di vecchiaia accumulato o una parte di esso sotto forma di capitale, deve presentare una rispettiva domanda almeno 3 mesi prima del pensionamento effettivo. Se la richiesta viene ricevuta dalla Fondazione più tardi, il pagamento del capitale può essere posticipato senza interessi per il periodo superato. Una volta versata la prima pensione di vecchiaia, il prelievo di un capitale non è più possibile.
- 6 La firma della persona assicurata e dell'eventuale coniuge sulla domanda deve essere autenticata da pubblico ufficiale.
- 7 Eventuali costi e commissioni addebitati da terzi in relazione al prelievo in capitale sono interamente a carico della persona richiedente.
- 8 L'aveve di vecchiaia secondo il regolamento e l'aveve di vecchiaia ai sensi della LPP saranno ridotti proporzionalmente in caso di prelievo parziale del capitale.
- 9 Una revoca della richiesta di pagamento della prestazione pensionistica sotto forma di capitale può essere effettuata al massimo 3 mesi prima dell'effettivo pensionamento.

## **Art. 20 Rendita ponte AVS**

- 1 Le persone assicurate pensionate anticipatamente e che non percepiscono una rendita di vecchiaia AVS possono richiedere una rendita ponte AVS versata dalla Fondazione.
- 2 Il versamento della rendita ponte viene effettuato fino al raggiungimento dell'età di riferimento AVS, al più tardi fino al decesso della persona assicurata o fino all'inizio del versamento di una rendita da parte dell'AVS/AI.

- 3 Il versamento di una rendita ponte AVS comporta una riduzione della rendita o della prestazione in capitale, calcolata secondo i principi di matematica assicurativa, qualora tale prestazione non sia stata finanziata completamente in precedenza attraverso degli acquisti.
- 4 L'ammontare e la durata della rendita ponte AVS possono essere definite dalla persona assicurata, fermo restando che la rendita di vecchiaia ridotta sia superiore alla rendita minima ai sensi della LPP. La rendita ponte AVS non può essere superiore alla rendita massima AVS valevole al pensionamento. Una eventuale rendita ponte della Fondazione FAR è computata.
- 5 Se il datore di lavoro intende partecipare al finanziamento della rendita ponte AVS, tale prestazione deve essere definita nel piano di previdenza. In tale caso la persona assicurata deve accordarsi in merito alla durata e all'entità della rendita ponte AVS con il datore di lavoro.
- 6 In caso di decesso prima del termine della rendita ponte AVS, il valore attuale delle rimanenti prestazioni di rendita è versato ai superstiti sotto forma di capitale secondo art. 32.

## Art. 21 Rendita per figli di pensionato

- 1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto ad una rendita per figli di pensionato per ogni figlio che, in caso di decesso, potrebbe pretendere una rendita regolamentare per orfani.
- 2 La rendita per figli di pensionato è versata dal momento in cui inizia il versamento della rendita di vecchiaia, tuttavia al più presto al raggiungimento dell'età di riferimento ordinaria. Essa termina in caso di estinzione del diritto ad una rendita regolamentare per orfani.
- 3 L'ammontare della rendita per figli di pensionato è definito nel piano di previdenza.

## Art. 22 Rendita di invalidità

- 1 Le persone assicurate hanno diritto ad una rendita in caso di invalidità se:
  - ai sensi dell'AI, sono invalide almeno al 25% ed erano assicurate presso la Fondazione al momento in cui è sorta l'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità o
  - in seguito ad un'infermità congenita o minorenni all'inizio dell'attività lucrativa, presentavano un'incapacità lavorativa nella misura compresa fra il 20 e 40% ed erano assicurate almeno al 40% al momento dell'aumento dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha provocato l'invalidità.
- 2 Se la persona assicurata è parzialmente invalida, le prestazioni stabilite per l'invalidità totale sono concesse in funzione del grado d'invalidità. A partire da un grado d'invalidità del 70%, si ha diritto a una rendita d'invalidità completa.
- 3 Il diritto alle prestazioni sussiste al più presto in presenza di invalidità ai sensi dell'AI. Il diritto è rinviato fino a quando la persona assicurata percepisce il salario o qualsiasi altra prestazione sostitutiva al salario che ammonta almeno all'80% del salario precedente e al cui finanziamento ha partecipato il datore di lavoro almeno per la metà dei contributi. Qualora, in presenza di motivi speciali, la prestazione d'invalidità è dovuta già prima di tale data, sono corrisposte esclusivamente le prestazioni minime secondo LPP.
- 4 Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue (con riserva dell'art. 23) in caso di raggiungimento dell'età di riferimento ordinaria o in caso di decesso della persona assicurata.
- 5 Le modifiche del grado d'invalidità comportano una verifica e, se del caso, un adeguamento del diritto alle prestazioni.
- 6 L'ammontare della rendita d'invalidità è calcolato in base al salario assicurato al momento in cui è subentrata l'incapacità lavorativa che ha comportato il diritto alla prestazione.
- 7 L'ammontare della rendita d'invalidità annua è definito nel piano di previdenza
- 8 Le prestazioni d'invalidità sono versate esclusivamente sotto forma di rendita.

## **Art. 23 Proroga d'assicurazione provvisoria secondo art. 26a LPP**

- 1 Se la rendita dell'assicurazione invalidità è ridotta o soppressa in seguito alla diminuzione del grado d'invalidità, la persona beneficiaria rimane assicurata alle medesime condizioni durante un periodo di 3 anni presso la fondazione tenuta al versamento delle prestazioni. È premesso che la persona assicurata prima della diminuzione o soppressione della rendita abbia partecipato a misure di reintegrazione secondo art. 8 LAI oppure la rendita sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lavorativa o all'aumento del grado di occupazione.
- 2 La copertura assicurativa e il diritto alle prestazioni rimangono in vigore fino a quando la persona assicurata beneficia delle prestazioni transitorie secondo art. 32 LAI.
- 3 Durante il periodo di proroga d'assicurazione provvisoria e del mantenimento del diritto alle prestazioni, la Fondazione può ridurre la rendita d'invalidità conformemente al grado d'invalidità ridotto della persona assicurata, tuttavia solo se la riduzione è compensata da un introito supplementare percepito dalla persona assicurata.

## **Art. 24 Esonero dal pagamento dei contributi**

- 1 In caso di incapacità lavorativa continua ed ininterrotta o invalidità della persona assicurata l'obbligo al versamento dei contributi è interrotto. L'inizio dell'esonero dal versamento dei contributi è definito nel piano di previdenza.
- 2 L'ammontare dell'esonero dal pagamento dei contributi corrisponde al grado di incapacità lavorativa rispettivamente d'invalidità. Il calcolo avviene secondo le disposizioni dell'art. 22 cpv. 2.
- 3 Se la persona assicurata riacquisisce temporaneamente la capacità lavorativa per una durata inferiore a 6 mesi e l'incapacità lavorativa è dovuta alla medesima causa, non subentra un nuovo computo del periodo d'attesa.
- 4 Il diritto all'esonero dal versamento dei contributi cessa completamente o parzialmente con la fine dell'incapacità lavorativa rispettivamente dell'invalidità, se cessa il diritto ad una rendita d'invalidità completa o parziale da parte della Fondazione, se l'AI sospende le proprie prestazioni, se la persona assicurata raggiunge l'età di riferimento ordinaria o in caso di decesso.

## **Art. 25 Rendita per figlio invalido**

- 1 Una persona assicurata al beneficio di una rendita d'invalidità ha diritto ad una rendita per figli d'invalido per ogni figlio che beneficerebbe di una rendita per orfani in caso del suo decesso. Le disposizioni relative alle rendite per orfani sono valide per analogia.
- 2 L'entità della rendita annua per figli d'invalido è definita nel piano di previdenza.



## Art. 26 Condizioni generali per prestazioni di decesso

Il diritto alle prestazioni di decesso sussiste qualora la persona assicurata

- al momento del decesso o quando è subentrata l'incapacità lavorativa, le cui cause hanno condotto al decesso, era assicurata o
- in seguito ad infermità congenita o minorenni all'inizio dell'attività lavorativa, presentava un'incapacità lavorativa nella misura compresa fra il 20 e 40% era assicurata almeno al 40% al momento dell'aumento dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha comportato il decesso oppure
- percepiva dalla Fondazione una rendita di vecchiaia o d'invalidità al momento del decesso.

## Art. 27 Rendita per il coniuge superstite

- 1 Il coniuge di una persona assicurata deceduta o di una persona deceduta beneficiaria di una rendita da parte della Fondazione ha diritto ad una rendita vitalizia per il coniuge superstite.
- 2 Il diritto alla rendita inizia con il decesso della persona assicurata o beneficiaria di una rendita, al più presto tuttavia al termine del mantenimento del versamento dello stipendio rispettivamente alla fine del diritto ad una rendita di vecchiaia o d'invalidità.
- 3 Il diritto alla rendita termina con il decesso del coniuge superstite o in caso di nuovo matrimonio.
- 4 L'entità della rendita per il coniuge superstite è definita nel piano di previdenza.
- 5 Se il coniuge superstite è più giovane di oltre 10 anni rispetto alla persona assicurata deceduta oppure il matrimonio è avvenuto dopo il 65esimo anno di età, la pensione del coniuge viene ridotta come segue:
  - la rendita per il coniuge superstite è ridotta di 1% del suo importo totale, per ogni anno o frazione di anno eccedente i 10 anni di differenza d'età
  - la rendita per il coniuge superstite viene ridotta anche nel caso in cui il matrimonio sia avvenuto dopo il compimento del 65° anno di età, ovvero del 20% per ogni anno intero o maturato di età superiore ai 65 anni.
  - non è versata alcuna rendita per coniuge superstite, qualora il matrimonio è avvenuto dopo il compimento del 69esimo anno di età o se la persona assicurata al momento del matrimonio aveva già compiuto il 65esimo anno di età ed è deceduta in seguito ad una grave malattia a lui nota la cui causa ha comportato il decesso entro 2 anni dalla data del matrimonio.
- 6 Il diritto ad una rendita minima secondo LPP è dato in ogni caso.
- 7 In caso di decesso di un beneficiario di rendita d'invalidità è dovuta una rendita per coniugi secondo il piano di previdenza.
- 8 Dopo il decesso di un pensionato assicurato o di una persona assicurata che ha svolto un'attività lavorativa oltre la normale età di riferimento, la pensione del coniuge corrisponde al 60% dell'ultima pensione percepita o della pensione che sarebbe stata versata all'assicurato deceduto in caso di sopravvivenza. È fatta salva l'eventuale richiesta del modello pensionistico 90/90 presentata durante la vita dell'assicurato ai sensi dell'art. 19, cpv. 3. Al posto della pensione al coniuge, è possibile richiedere il pagamento della quota corrispondente dell'aver pensionistico (60% o 90%) sotto forma di capitale.

## Art. 28 Rendita partner convivente

- 1 In caso di decesso di una persona assicurata prima del raggiungimento dell'età di riferimento ordinaria, sussiste il diritto ad una rendita per partner convivente della medesima entità della rendita per coniuge superstite.
- 2 Il diritto ad una rendita per partner convivente sussiste esclusivamente se
  - la persona assicurata deceduta, in vita, ha trasmesso la relativa dichiarazione di convivenza o dopo il decesso è trasmessa alla Fondazione una dichiarazione di ultime volontà che designa la persona beneficiaria. Tale dichiarazione deve riferirsi inequivocabilmente alla previdenza professionale
  - il partner convivente ha convissuto con la persona assicurata ininterrottamente durante gli ultimi 5 anni fino al decesso in un'economia domestica comune ed in una relazione di coppia stabile ed esclusiva,
  - il partner convivente al momento del decesso della persona assicurata viveva nella stessa economia domestica, ha condotto una vita di coppia e deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio comune che avrebbe diritto ad una rendita per orfani secondo il presente regolamento.

Inoltre il partner convivente

- non è sposato o registrato in un'unione domestica e non sussistono motivi legali che impediscono il matrimonio o l'unione domestica registrata dei due partner
- non è percepita alcuna rendita per coniugi o partner da parte di un istituto di previdenza del secondo pilastro o dell'AVS ed in passato non è stato effettuato alcun versamento in capitale di prestazioni previdenziali.

Una convivenza di partner è definita da una comunione abitativa e la presenza di un rapporto di coppia esclusivo.

- 3 Le prestazioni della Fondazione corrispondono al massimo al 100% dell'ammontare della rendita per coniugi. Le ulteriori disposizioni relative alla rendita per coniugi superstiti valgono per analogia.

## Art. 29 Rendita per partner divorziati

Il coniuge divorziato è equiparato al vedovo o alla vedova secondo le prestazioni minime di legge, se è stato sposato con la persona assicurata deceduta almeno 10 anni e se la sentenza di divorzio prevede una rendita o il versamento di un capitale in sostituzione ad una rendita vitalizia. Egli ha diritto a delle prestazioni esclusivamente se la sentenza di divorzio prevede delle prestazioni che eccedono quelle di altre assicurazioni in particolare dell'AVS e dell'AI.

## Art. 30 Rendita per orfani

- 1 I figli, i figli in affidamento e i figliastri (qualora la persona assicurata deceduta era tenuta a provvedere al loro mantenimento) di una persona assicurata deceduta o beneficiaria di rendita deceduta hanno diritto ad una rendita per orfani.
- 2 Il diritto alla rendita inizia al decesso della persona assicurata al più presto però, quando si estingue il diritto al pagamento completo del salario, rispettivamente al termine del versamento di una rendita di vecchiaia o d'invalidità. Il diritto alle prestazioni per orfani si estingue al compimento del 18esimo anno d'età o decesso dell'orfano. Il diritto sussiste tuttavia fino al compimento del 25esimo anno di età:
  - per figli in formazione, fino al termine della stessa;
  - fino al riacquisto della capacità lavorativa, qualora essi siano invalidi nella misura del 70% ai sensi dell'AI.
- 3 L'ammontare della rendita per orfani è definito nel piano di previdenza.

## Art. 31 Rendita di assistenza ad orfani

- 11 Qualora la persona assicurata prima del decesso era genitore monoparentale ed in assenza di una rendita per coniuge superstite o di una rendita per partner convivente e non è versato alcun capitale di decesso supplementare secondo art. 33, gli orfani hanno diritto a titolo supplementare ad una rendita di assistenza.
- 2 Il diritto alla rendita di assistenza sussiste con il diritto ad una rendita per orfani e termina unitamente alla rendita per orfani
- 3 La rendita di assistenza corrisponde alla rendita per orfani.

## Art. 32 Capitale di decesso / Versamento dell'aveve di vecchiaia

- 1 Se una persona assicurata muore prima di percepire una rendita di vecchiaia e di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento, senza che sorga il diritto ad una rendita per il coniuge superstite rispettivamente per il partner convivente superstite o una rendita per il coniuge divorziato, l'aveve di vecchiaia è versato in forma di capitale di decesso di regola alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso.
- 2 Hanno diritto alle prestazioni, indipendentemente dalle disposizioni del diritto successorio, i superstiti citati nell'ordine seguente, tuttavia il gruppo di beneficiari che precede esclude il diritto alle prestazioni del gruppo di beneficiari che segue:
  - le persone fisiche che al momento del decesso erano sostenute in misura considerevole dalla persona assicurata, nonché la persona che ha ininterrottamente convissuto con la persona assicurata negli ultimi 5 anni fino al decesso o che deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio comune, in assenza
  - i figli della persona assicurata, in assenza
  - i genitori e i fratelli.
- 3 Di principio l'assegnazione del capitale di decesso avviene pro capite. La persona assicurata può definire, tramite una comunicazione scritta alla Fondazione, all'interno del relativo gruppo di beneficiari, quali persone con quali parti beneficino del capitale di decesso.
- 4 Le persone che rivendicano un loro diritto secondo il presente articolo, devono annunciarsi alla Fondazione al più tardi entro 3 mesi dal decesso con una comunicazione corrispondente e fornendo documenti comprovanti. Eventuali costi e tasse da parte di terzi sono interamente a carico della persona richiedente.
- 5 Per i conviventi e per le persone sostenute in misura considerevole dalla persona assicurata, il requisito del diritto è soddisfatto solo se la persona assicurata ha presentato in vita una dichiarazione corrispondente o se dopo il suo decesso viene presentata una disposizione testamentaria in cui sono indicati i beneficiari. La disposizione testamentaria deve fare un riferimento inequivocabile alla previdenza professionale. In ogni caso, le circostanze al momento del decesso della persona assicurata sono decisive per qualsiasi versamento ai beneficiari.
- 6 Eventuali riscatti volontari effettuati saranno versati sotto forma di capitale in caso di decesso, in deroga al cpv. 1. I superstiti hanno diritto a richiedere il rimborso ai sensi dell'art. 33, cpv. 2. Per riscatti che non sono stati effettuati con la Fondazione, devono essere presentate rispettive prove, come certificati di precedenti casse pensioni o ricevute fiscali, durante la vita dell'assicurato. I rimborsi di prelievi anticipati per la proprietà di abitazioni, i depositi derivanti da sentenze di divorzio e i rimborsi di assegni di divorzio non sono considerati riscatti.
- 7 In deroga al cpv.1, sono versati in ogni caso sotto forma di capitale eventuali acquisti volontari effettuati quale riscatto della diminuzione della rendita in seguito a pensionamento anticipato.

- 8 La parte di avere di vecchiaia che supera il valore attuale della rendita tecnico assicurativa e che eccede la rendita per coniugi superstiti, rispettivamente la rendita per partner conviventi è ugualmente versata sotto forma di capitale in deroga al cpv. 1.

### **Art. 33 Capitale di decesso supplementare**

- 1 Se una persona assicurata o un beneficiario di rendita d'invalidità muore, prima di percepire una rendita di vecchiaia e di raggiungere l'età di riferimento ordinaria, giunge a scadenza un capitale di decesso supplementare fisso di CHF 10'000.00. Il piano di previdenza del datore di lavoro può prevedere un capitale di decesso supplementare più alto. Il capitale di decesso supplementare è corrisposto indipendentemente da altre prestazioni di decesso.
- 2 Hanno diritto alle prestazioni, indipendentemente dalle disposizioni del diritto successorio, i superstiti citati nell'ordine seguente, tuttavia il gruppo di beneficiari che precede esclude il diritto alle prestazioni del gruppo di beneficiari che segue:
  - il coniuge della persona assicurata, in assenza
  - le persone fisiche che al momento del decesso erano sostenute in misura considerevole dalla persona assicurata, nonché la persona che ha ininterrottamente convissuto con la persona assicurata negli ultimi 5 anni e fino al decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli, in assenza
  - i figli della persona assicurata, in assenza
  - i genitori e i fratelli.
- 3 Di principio l'assegnazione del capitale di decesso supplementare avviene su base pro capite. La persona assicurata può definire, tramite una comunicazione scritta alla Fondazione, all'interno del relativo gruppo di beneficiari, quali persone con quali parti beneficiano del capitale di decesso supplementare.
- 4 Le persone che rivendicano un loro diritto secondo il presente articolo, devono annunciarsi alla Fondazione al più tardi entro 3 mesi dal decesso con una comunicazione corrispondente, fornendo documenti comprovanti. Eventuali costi e tasse da parte di terzi sono interamente a carico della persona richiedente.
- 5 Per i conviventi e per le persone sostenute in misura considerevole dalla persona assicurata, il requisito del diritto è soddisfatto solo se la persona assicurata ha presentato in vita una dichiarazione corrispondente o se dopo il suo decesso viene presentata una disposizione testamentaria in cui sono indicati i beneficiari. La disposizione testamentaria deve fare un riferimento inequivocabile alla previdenza professionale. In ogni caso, le circostanze al momento del decesso della persona assicurata sono decisive per qualsiasi versamento ai beneficiari.
- 6 L'ammontare del capitale di decesso supplementare è regolato nel piano di previdenza.

## III Disposizioni comuni per le prestazioni

---

### Art. 34 Concomitanza di prestazioni in caso d'invalidità e decesso

- 1 Le prestazioni erogate dalla Fondazione sono ridotte quando, unitamente ad altri redditi imputabili (cfr. cpv. 2), superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dalla persona assicurata oppure qualora superano il 90 per cento dell'importo del calcolo di sovra indennizzo considerato quale perdita di guadagno presumibile immediatamente prima dell'età di riferimento ordinaria. Nei casi secondo art. 10 cpv. 11 il salario annuo computato finora è determinante per la definizione della perdita del reddito presunto.
- 2 Quali redditi conteggiati valgono tutte le prestazioni versate alla persona avente diritto, in particolare:
  - prestazioni da parte di assicurazioni sociali e istituzioni di previdenza svizzeri o esteri
  - prestazioni da parte di un'assicurazione sinistri finanziata dal datore di lavoro almeno per la metà dei contributi
  - prestazioni da parte di terzi responsabili
  - rendite assegnate all'ex coniuge in relazione ad una sentenza di divorzioNon sono conteggiate eventuali indennità per grandi invalidi, capitali di decesso supplementari assicurati secondo il piano di previdenza o altre prestazioni simili. Prestazioni in capitale sono computate attraverso l'aliquota di conversione.
- 3 Alle persone beneficiarie di prestazioni d'invalidità parziali è inoltre conteggiato il reddito realizzato o ragionevolmente conseguibile o il reddito sostitutivo. La determinazione del reddito ipotetico o sostitutivo si basa sul reddito d'invalidità fissato dall'AI. Fa eccezione in tale ambito l'art. 23.
- 4 Se le prestazioni di invalidità della Fondazione sono state ridotte prima dell'età di riferimento ordinaria in seguito a concomitanza di prestazioni da parte dell'assicurazione infortuni obbligatoria, dell'assicurazione militare o di prestazioni estere analoghe, la fondazione, di regola, mantiene invariate le prestazioni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento ordinaria, al massimo tuttavia secondo le prestazioni di vecchiaia regolamentari. In particolare, essa non è tenuta a compensare le riduzioni di prestazioni al raggiungimento dell'età di riferimento ordinaria secondo art. 20 cpv. 2ter e 2quater LAInf e art. 47 cpv. 1 LAM. Le prestazioni ridotte della Fondazione unitamente alle prestazioni secondo LAInf, LAM o prestazioni estere analoghe non possono essere inferiori rispetto alle prestazioni regolamentari non ridotte. Essa considera art. 24a OPP2.
- 5 Se una rendita di invalidità o di vecchiaia è stata suddivisa a causa di divorzio (art. 124a CCS), la parte di rendita assegnata all'ex coniuge è ridotta dalla rendita di invalidità o di vecchiaia ridotta secondo i cpv. 1 e 2.
- 6 Per il calcolo delle prestazioni della Fondazione è determinante la data di riferimento della decisione d'invalidità rispettivamente del decesso. In caso di aumento, diminuzione o estinzione di una rendita da parte di un'assicurazione sociale la Fondazione procede ad un nuovo calcolo delle prestazioni regolamentari.
- 7 La Fondazione può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente se l'AVS/AI rispettivamente l'assicurazione infortuni o un'altra assicurazione riducono, revocano o rifiutano una prestazione perché l'avente diritto ha cagionato il decesso o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone ai provvedimenti d'integrazione dell'AI.
- 8 La Fondazione non è tenuta a compensare rifiuti o riduzioni di prestazioni da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare qualora le prestazioni sono state ridotte per colpa dell'assicurato stesso.

- 9 Gli infortuni sono inclusi nell'assicurazione. Se un assicuratore contro gli infortuni o l'assicurazione militare sono tenuti a versare le prestazioni per lo stesso evento assicurato, la Fondazione provvederà a fornire le proprie prestazioni nell'ambito delle disposizioni di coordinamento previste dalla legge. I lavoratori autonomi che non hanno un'assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAInf sono trattati come se avessero sottoscritto un'assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAInf.
- 10 In casi particolari o di costante rincaro del costo della vita, il Consiglio di fondazione può limitare le riduzioni.
- 11 Se la Fondazione è tenuta a versare delle prestazioni di legge preliminari, esse si limitano alle prestazioni minime secondo LPP. Il beneficiario di prestazioni deve dimostrare di aver annunciato la richiesta di prestazioni a ogni istituto di previdenza o assicurazione del caso.
- 12 La Fondazione riserva il diritto di richiedere altre documentazioni o informazioni supplementari anche presso terzi. La persona assicurata è tenuta a intraprendere tutto il possibile per mantenere contenuto l'obbligo di prestazioni della Fondazione. In caso di inadempienza di uno dei presenti obblighi la Fondazione può ridurre le sue prestazioni, rispettivamente chiedere il risarcimento.

## **Art. 35 Surrogazione**

La Fondazione subentra, nell'ambito del proprio obbligo d'adempimento, al diritto delle prestazioni dei beneficiari nei confronti di terzi responsabili.

## **Art. 36 Restituzione delle prestazioni**

- 1 Le prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite alla Fondazione.
- 2 Le prestazioni possono essere compensate con diritti a prestazioni esistenti.
- 3 In casi particolari la Fondazione può rinunciare alla restituzione di prestazioni, se l'assicurato ha agito in buona fede.
- 4 La richiesta restituzione delle prestazioni scade un anno dopo che la Fondazione ne è venuta a conoscenza, ma non oltre cinque anni dal pagamento della prestazione. Se la richiesta di restituzione delle prestazioni deriva da un reato penale per il quale il diritto penale prevede un periodo di prescrizione più lungo, si applica tale periodo.

## **Art. 37 Adeguamenti al rincaro**

- 1 Il Consiglio di fondazione valuta annualmente un eventuale adeguamento al rincaro delle rendite in corso.
- 2 Le rendite possono essere adeguate al rincaro parzialmente o completamente esclusivamente se la situazione finanziaria della Fondazione lo permette.
- 3 L'adeguamento delle rendite per superstiti e invalidi secondo LPP avviene secondo le disposizioni della Confederazione quando la loro durata supera 3 anni. Non sono considerati versamenti differiti fino al termine dell'obbligo di versamento del salario in caso di malattia. Un adeguamento avviene tuttavia esclusivamente qualora la prestazione minima legale, adeguata al rincaro, è superiore alle prestazioni regolamentari.

## **Art. 38 Prova di diritto alle prestazioni**

- 1 Su richiesta della Fondazione i beneficiari di rendite devono presentare un certificato di vita e/o un certificato di stato civile. I relativi costi sono a carico dei beneficiari di rendite.
- 2 I beneficiari di rendite per figli o per orfani che fanno valere il diritto al versamento di una rendita dopo il 18esimo anno di età, devono presentare ogni anno una conferma dell'istituto di formazione che certifichi il genere e la durata della formazione.

## Art. 39 Versamento delle prestazioni

- 1 I versamenti, di regola, sono effettuati personalmente agli aventi diritto.
- 2 Il versamento delle rendite è effettuato in rate mensili, arrotondate per eccesso a franchi interi. I versamenti sono dovuti alla fine di ogni mese.
- 3 Nel mese in cui si estingue il diritto alla rendita, l'ammontare è versato interamente.
- 4 Qualora, al momento in cui subentra il diritto alla rendita, la rendita annua di vecchiaia, o in caso di invalidità totale, la rendita d'invalidità è inferiore al 10, la rendita per il coniuge superstite o per il partner convivente superstite è inferiore al 6% e la rendita per figli d'invalido o orfani è inferiore al 2% della rendita di vecchiaia minima AVS il beneficiario ha diritto al versamento della prestazione in capitale secondo i principi attuariali. In caso di versamento in capitale per esiguità la Fondazione rinuncia alla richiesta di firme autenticate.
- 5 Le prestazioni di vecchiaia, invalidità e decesso non beneficiano di interessi.
- 6 Con riserva delle disposizioni dell'art. 89c LPP, la Fondazione di principio adempie i propri obblighi esclusivamente in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Le eventuali spese e i rischi per il versamento delle prestazioni all'estero sono a carico del beneficiario.
- 7 Il Consiglio di fondazione decide annualmente, sulla base delle possibilità finanziarie dei relativi modelli di investimento, un eventuale versamento supplementare ai beneficiari di rendite. Essi non hanno alcun diritto al proseguimento del versamento supplementare anche qualora questo sia stato versato più volte.

## IV Prestazioni d'uscita

---

### Art. 40 Scadenza della prestazione d'uscita

- 1 Se il rapporto di previdenza è disdetto prima del manifestarsi di un evento previdenziale e in assenza di diritto a prestazioni secondo il presente regolamento, la persona assicurata lascia la Fondazione al termine dell'ultimo giorno del rapporto di lavoro o dal giorno in cui le condizioni d'ammissione definite nel piano di previdenza non sono più valide. Resta valida la prosecuzione dell'assicurazione secondo gli art. 9b e 9c.
- 2 La prestazione d'uscita deve essere remunerata dal primo giorno seguente l'uscita dalla Fondazione con l'aliquota minima ai sensi dell'art. 15, cpv. 2 LPP.
- 3 Gli interessi di mora secondo l'art. 7 OLP sono da versare solo se la prestazione d'uscita non è versata entro 30 giorni dalla ricezione delle informazioni necessarie sulla sua utilizzazione.
- 4 La persona assicurata può richiedere una prestazione d'uscita anche se ha raggiunto l'età minima di riferimento e mantiene la sua attività lucrativa o è iscritta come disoccupata.
- 5 La persona assicurata, la cui rendita dell'assicurazione per l'invalidità è stata ridotta o soppressa in seguito alla diminuzione del grado d'invalidità, ha diritto alla relativa prestazione d'uscita al termine del periodo di proroga provvisoria e di mantenimento del diritto alle prestazioni secondo art. 23.

### Art. 41 Ammontare della prestazione d'uscita

- 1 L'ammontare della prestazione d'uscita corrisponde all'avere di vecchiaia accumulato secondo l'art. 13 cpv. 4 del presente regolamento.
- 2 Le disposizioni di legge secondo gli art. 15, 17 e 18 LFLP sono garantite in ogni caso.
- 3 L'ammontare minimo secondo art. 17 LFLP corrisponde alla somma:
  - delle prestazioni d'entrata apportate e delle somme d'acquisto con interessi (il tasso d'interesse corrisponde al tasso minimo LPP) e
  - dei contributi di risparmio versati dalla persona assicurata inclusi gli interessi (il tasso d'interesse corrisponde al tasso minimo LPP), unitamente ad un supplemento del 4% calcolato per ogni anno di età a partire dall'età di 20 anni, ma al massimo al 100%. Per i contributi secondo gli art. 9b e 9c come pure l'art. 10 cpv. 11 non è applicato alcun supplemento.
- 4 Una parte della somma d'acquisto versata dal datore di lavoro alla persona assicurata può essere detratta, qualora tale condizione è definita al momento dell'acquisto. La deduzione diminuisce di 1/10 dell'importo di riscatto con ogni anno di contribuzione. La parte non utilizzata della somma d'acquisto versata dal datore di lavoro è integrata quale riserva contributi del rispettivo datore di lavoro.



## Art. 42 Utilizzazione della prestazione d'uscita

- 1 La prestazione d'uscita è versata al nuovo istituto di previdenza a favore della persona assicurata.
- 2 Le persone assicurate che non si affiliano a un nuovo istituto di previdenza, sono informate dalla Fondazione in merito alle possibilità di mantenimento della copertura previdenziale, come pure sul mantenimento della previdenza presso la Fondazione. Esse dispongono di un termine di 30 giorni per comunicare alla Fondazione secondo quale forma di previdenza autorizzata (conto o polizza di libero passaggio) intendono mantenere le coperture assicurative oppure se intendono protrarre la copertura previdenziale ai sensi degli art. 9b o 9c presso la Fondazione.
- 3 La prestazione d'uscita può essere trasferita al massimo a 2 diverse fondazioni di libero passaggio. Secondo il bollettino dell'UFAS no. 122 cifra no. 782, il trasferimento su 2 conti di libero passaggio presso il medesimo istituto non è ammesso.
- 4 Se la persona assicurata omette di comunicare alla Fondazione le proprie intenzioni relative all'utilizzo delle prestazioni di libero passaggio, esse saranno versate unitamente agli interessi maturati, alla Fondazione Istituto collettore LPP al più presto dopo 6 mesi e al massimo entro 2 anni dal verificarsi dell'evento di libero passaggio.
- 5 Su richiesta della persona assicurata che esce dalla Fondazione, la prestazione d'uscita può essere versata in contanti, se:
  - la persona assicurata lascia in modo definitivo la Svizzera o il Principato del Liechtenstein. Ciò non vale per la parte LPP della prestazione d'uscita, se la persona assicurata intende trasferirsi in un paese dell'UE o dell'AELS dove rimane soggetta a un'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, il decesso e l'invalidità.
  - la persona assicurata inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria
  - l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'ammontare annuo dei contributi versati dalla persona assicurata.
- 6 La firma della persona assicurata riportata sulla richiesta di versamento della prestazione d'uscita come pure quella di un eventuale coniuge devono essere autenticate. Per versamenti in contanti fino a un importo di CHF 5'000.– la Fondazione rinuncia alla richiesta di autenticazione delle firme.
- 7 La persona assicurata è tenuta a fornire i documenti necessari per il versamento della prestazione d'uscita in contanti.
- 8 Eventuali costi e tasse di terzi in relazione al versamento sotto forma di capitale sono interamente a carico della persona richiedente.

# V Divorzio e finanziamento della proprietà abitativa

---

## Art. 43 Divorzio

- 1 Il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio si basa sulle disposizioni di CCS, CPC, LPP e LFLP come pure sulle relative disposizioni d'esecuzione.
- 2 I tribunali svizzeri hanno giurisdizione esclusiva per il trattamento delle pretese previdenziali nei confronti di istituzioni svizzere di previdenza professionale. La Fondazione esegue esclusivamente le sentenze di divorzio legalmente vincolanti emanate da tribunali svizzeri.
- 3 In caso di divorzio di una persona assicurata, le prestazioni di libero passaggio acquisite nel corso della durata del matrimonio fino a inizio della procedura di divorzio di principio devono essere suddivise in parti uguali, sono esclusi i versamenti unici provenienti da beni propri. Il tribunale informa la Fondazione in merito all'importo da trasferire e le informazioni relative al mantenimento della previdenza.
- 4 Qualora la sentenza di divorzio stabilisce che una parte della prestazione d'uscita o della presunta prestazione d'uscita di un beneficiario di rendita d'invalidità deve essere trasferita all'ex coniuge, la prestazione d'uscita dell'assicurato si riduce in modo corrispondente. L'importo da trasferire è computato proporzionalmente fra l'aver di vecchiaia e l'aver ai sensi della LPP. Il versamento della parte LPP avviene sempre dall'aver di vecchiaia ai sensi della LPP. Il versamento sovra obbligatorio proviene secondo l'ordine che segue:
  - riscatti per pensionamento anticipato
  - acquisti
  - dall'aver di vecchiaia della previdenza sovra obbligatoria.
- 5 Il coniuge obbligato ai sensi del cpv. 4 può riacquistare la quota nell'ambito della prestazione di uscita trasferita. La quota LPP sarà assegnata su base proporzionale, a condizione che la quota LPP cancellata sia nota.
- 6 Nel conguaglio della previdenza un prelievo anticipato effettuato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione e non ancora rimborsato è computato come prestazione d'uscita qualora il divorzio avviene prima del sopraggiungere di un caso di previdenza. Se il prelievo anticipato è avvenuto durante il matrimonio, l'uscita di capitale e la perdita di interessi sono addebitati proporzionalmente all'aver di vecchiaia accumulato prima del matrimonio e all'aver di vecchiaia accumulato dopo il matrimonio fino alla data del versamento. Un versamento in contanti o una liquidazione in capitale effettuati durante il matrimonio non sono considerati quali prestazioni d'uscita da suddividere.
- 7 Se, a seguito di divorzio, prima dell'età di riferimento ordinaria, una parte della presunta prestazione d'uscita di un beneficiario di rendita d'invalidità viene trasferita all'ex coniuge, ciò comporta la riduzione del suo avere di vecchiaia e delle relative prestazioni di vecchiaia. Ciononostante la rendita d'invalidità erogata al momento dell'inizio della procedura di divorzio ed eventuali rendite (anche future) per figli d'invalido rimangono invariate. La rendita d'invalidità ai sensi della LPP (conto testimone) si riduce dell'importo massimo possibile secondo l'art. 19 cpv. 2 e 3 OPP 2.
- 8 Se, a seguito di divorzio, prima dell'età di riferimento ordinaria, una parte della presunta prestazione d'uscita di un beneficiario di rendita d'invalidità vitalizia viene versata a favore dell'ex coniuge, ciò comporta una riduzione immediata della rendita vitalizia erogata. La riduzione della rendita è calcolata secondo le basi tecnico assicurative della Fondazione. Le rendite per figli d'invalido erogate al momento dell'apertura della procedura di divorzio rimangono invariate.

9 Se, a seguito di divorzio, dopo l'età di riferimento ordinaria, una parte della rendita viene assegnata all'ex coniuge, ciò comporterà una riduzione delle prestazioni di vecchiaia. Il diritto alla rendita per figli di pensionati in essere al momento dell'inizio della procedura di divorzio non è influenzato dalla perequazione delle prestazioni. La parte di rendita concessa all'ex coniuge non comporta alcun diritto a ulteriori prestazioni da parte della Fondazione.

La Fondazione computa la quota di rendita concessa all'ex coniuge secondo le formule e le basi di calcolo vigenti in una rendita vitalizia. Ai fini del calcolo è determinante la data della sentenza di divorzio.

La rendita vitalizia accordata è trasferita secondo le disposizioni legali all'istituto di previdenza o di libero passaggio dell'ex coniuge. La Fondazione ha la facoltà di concordare con l'ex coniuge un versamento sotto forma di capitale in sostituzione al trasferimento della rendita.

Qualora l'ex coniuge percepisce una rendita d'invalidità completa o ha già compiuto il 58esimo anno di età, può richiedere il versamento di una rendita vitalizia. Nel caso in cui ha già raggiunto l'età di riferimento AVS è versata una rendita vitalizia.

10 Qualora, durante la procedura di divorzio, subentra un caso di previdenza vecchiaia o un beneficiario di rendita d'invalidità raggiunge l'età di riferimento ordinaria, la Fondazione riduce la parte della prestazione eccedente dalla prestazione d'uscita da trasferire e dalla rendita di vecchiaia secondo art. 19g OLP.

11 Qualora la persona assicurata al momento dell'apertura del procedimento di divorzio ha già raggiunto l'età di riferimento ordinaria e beneficia del pensionamento posticipato, l'aver di vecchiaia accumulato in tale data è computato come prestazione d'uscita.

12 Qualora in relazione ad una procedura di divorzio una persona assicurata o un beneficiario di rendita d'invalidità percepisce una prestazione d'uscita o una rendita vitalizia versata sotto forma di capitale, l'importo è computato proporzionalmente fra l'aver di vecchiaia ai sensi della LPP e il capitale sovra obbligatorio.

## **Art. 44 Promozione della proprietà abitativa**

1 Fino a 3 anni prima di raggiungere l'età di riferimento ordinaria e se non è soggetta a invalidità, la persona assicurata può far valere il diritto al versamento di un importo per l'acquisto di un'abitazione a uso proprio. Allo stesso scopo tale montante o il diritto alle prestazioni possono essere costituite a pegno.

2 La promozione della proprietà abitativa può essere richiesta per l'acquisto, la realizzazione, la partecipazione a proprietà d'abitazioni come pure per l'ammortamento di prestiti ipotecari.

3 È considerata proprietà d'abitazione l'appartamento o la casa unifamiliare di proprietà esclusiva o collettiva iscritta alla persona assicurata individualmente o unitamente al coniuge come pure in diritto di superficie individuale e permanente.

4 È considerato uso proprio l'utilizzo dell'abitazione da parte della persona assicurata quale domicilio o luogo di residenza principale.

- 5 Ai fini del prelievo anticipato o della costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, sono validi i seguenti importi:
  - la persona assicurata preleva un importo non inferiore a CHF 20'000.–. Tale importo non è valido per l'acquisto di partecipazioni a cooperative immobiliari o partecipazioni simili
  - fino all'età di 50 anni, la persona assicurata può prelevare o costituire in pegno l'intero ammontare della sua prestazione d'uscita. Dopo l'età di 50 anni, l'importo massimo che può essere utilizzato ai fini della promozione della proprietà d'abitazioni corrisponde all'importo che aveva accumulato all'età di 50 anni, oppure alla metà della prestazione d'uscita alla quale ha diritto al momento della richiesta di prelievo, vale tuttavia l'importo più elevato
  - un prelievo anticipato può essere richiesto al massimo ogni 5 anni.
- 6 In riferimento ad una richiesta di finanziamento della proprietà d'abitazione la Fondazione informa la persona assicurata in merito:
  - all'importo disponibile ai sensi della promozione della proprietà d'abitazioni
  - all'imposizione fiscale
  - alla riduzione delle prestazioni in conseguenza a un prelievo anticipato
  - alla possibilità di copertura delle lacune assicurative che conseguono al prelievo anticipato
  - all'obbligo di restituzione dell'importo prelevato anticipatamente
  - al diritto di restituzione degli oneri fiscali versati come pure ai termini rilevanti.
- 7 Se la persona assicurata intende far uso della possibilità di prelievo anticipato o costituzione in pegno, essa è tenuta a fornire alla Fondazione tutti i documenti necessari che documentano sufficientemente l'acquisto, la realizzazione o la partecipazione a proprietà d'abitazione oppure la restituzione di credito ipotecario.
- 8 Le firme della persona assicurata e di un eventuale coniuge, che figurano sul contratto di prelievo anticipato, rispettivamente sulla richiesta di costituzione in pegno, devono essere autenticate.
- 9 L'utilizzo del capitale prelevato anticipatamente ai fini della previdenza è garantito attraverso l'iscrizione a registro fondiario, rispettivamente il deposito presso la Fondazione di partecipazioni a cooperative.
- 10 Eventuali costi o tasse di terzi in relazione alla promozione della proprietà sono interamente a carico della persona richiedente.
- 11 In caso di sotto copertura la Fondazione ha il diritto di rifiutare temporaneamente, integralmente o parzialmente i versamenti di prelievi anticipati destinati ad ammortamento di crediti ipotecari.
- 12 Qualora i prelievi anticipati comportano per la Fondazione una situazione critica a livello di liquidità, essa ha il diritto di rimandare l'elaborazione delle relative richieste definendo una lista delle priorità di trattamento.
- 13 L'avere di vecchiaia regolamentare e quello ai sensi della LPP sono ridotti in modo proporzionale.

## Art. 45 Restituzione di prelievi anticipati

- 1 Il prelievo anticipato deve essere restituito alla Fondazione dalla persona assicurata o dagli eredi se
  - la proprietà d'abitazione è venduta
  - sono accordati a terzi diritti alla proprietà d'abitazione che equivalgono economicamente a una vendita
  - in caso di decesso della persona assicurata non giunge a scadenza alcuna prestazione di previdenza.
- 2 Se la persona assicurata intende riutilizzare, entro 2 anni, il controvalore del prelievo anticipato ricavato dalla vendita della proprietà d'abitazione per un'altra proprietà, può depositare tale importo presso una fondazione di libero passaggio.
- 3 L'obbligo di restituzione è limitato al ricavo. Come ricavo si intende il prezzo di vendita a cui sono sottratti i debiti ipotecari, unitamente alle tasse di legge a carico del venditore.
- 4 L'obbligo di restituzione rimane in vigore fino al raggiungimento dell'età di riferimento ordinaria.
- 5 La persona assicurata mantiene il diritto di restituire volontariamente il prelievo anticipato fino al raggiungimento dell'età di riferimento ordinaria. L'importo minimo di restituzione è di CHF 10'000.–.
- 6 La parte di avere di vecchiaia ai sensi della LPP ridotta al momento di un prelievo anticipato è compensata se la Fondazione è a conoscenza di tale importo effettivo.

## VI Finanziamento

---

### Art. 46 Obbligo di versamento dei contributi

- 1 I contributi sono dovuti dal 1° giorno del mese in cui inizia il rapporto di previdenza. Se il rapporto di previdenza inizia dopo il 15esimo giorno del mese, i contributi sono dovuti dal 1° giorno del mese successivo.
- 2 L'età determinante per il calcolo dei contributi e degli accrediti di vecchiaia corrisponde alla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita della persona assicurata.
- 3 Il datore di lavoro versa alla Fondazione i contributi complessivi, anche nel caso in cui solo il dipendente deve finanziare i contributi (per es. per l'assicurazione facoltativa secondo art. 8 cpv. 4). Egli trattiene i contributi della persona assicurata dal salario mensile o dalle indennità sostitutive di salario e versa alla Fondazione i contributi del dipendente unitamente ai contributi a carico del datore di lavoro.
- 4 I contributi a carico del datore di lavoro corrispondono al minimo alla somma dei contributi delle persone assicurate. Sono esclusi i contributi secondo gli art. 9b e 9c come pure l'Art. 10 cpv. 11.
- 5 Durante il periodo d'attesa e fino alla liberazione dai contributi, i contributi di previdenza sono conteggiati al datore di lavoro.
- 6 La Fondazione FAR è debitrice dei contributi nell'ambito del mantenimento volontario dell'assicurazione da parte di dipendenti dell'edilizia principale (Fondazione FAR) secondo art. 9a del presente regolamento.
- 7 Anche altre fondazioni o associazioni con le quali la Fondazione ha stipulato rispettivi accordi in allegato al presente regolamento, ai sensi dell'art. 9a cpv. 7, possono essere tenute a versare contributi.
- 8 L'obbligo di contribuzione termina:
  - con la fine del rapporto di previdenza
  - con l'inizio di una rendita di vecchiaia e in base all'entità della stessa
  - alla fine del mese in cui avviene il decesso.In tal caso i contributi sono dovuti fino alla fine del mese. Tuttavia se il rapporto di previdenza termina prima del 16esimo giorno del mese, i contributi devono essere versati solo fino alla fine del mese precedente

### Art. 47 Contributi

- 1 I contributi sono composti da
  - contributi per la previdenza vecchiaia secondo il piano di previdenza
  - contributi rischio per il finanziamento delle prestazioni di rischio decesso e invalidità secondo il piano di previdenza
  - contributi per la gestione amministrativa secondo il piano di previdenza
  - contributi rischio liquidazione parziale secondo il piano di previdenza
  - eventuali altri contributi ricorrenti.
- 2 In assenza di disposizioni diverse nel piano di previdenza, l'obbligo al versamento dei contributi rischio inizia dal 18esimo anno di età e dei contributi per la previdenza vecchiaia dal 25esimo anno di età.
- 3 Il genere e l'ammontare dei contributi sono definiti nel piano di previdenza.
- 4 La Fondazione si riserva il diritto di riscuotere un supplemento di contributi per un aumentato rischio d'invalidità o decesso.

- 5 In caso di pensionamento posticipato i contributi di rischio non sono più dovuti. I contributi rimanenti come pure la partecipazione ai costi sono dovuti fino al versamento delle prestazioni di vecchiaia.
- 6 I contributi sono fatturati al datore di lavoro a scadenza trimestrale. In casi eccezionali e su richiesta motivata, il datore di lavoro può richiedere la fatturazione mensile. In caso di accettazione da parte della Fondazione, la modifica del periodo di fatturazione avviene al più presto a partire dal mese di gennaio dell'anno che segue.

## **Art. 48 Prestazione d'entrata, riscatto**

- 1 I nuovi assicurati devono trasferire alla Fondazione tutte le loro prestazioni di libero passaggio delle precedenti istituzioni di previdenza.
- 2 Una persona attiva o disabile che non dispone di tutte le prestazioni regolamentari può acquistare. Nel caso di persone disabili, l'importo di acquisto possibile è calcolato sulla base del salario di risparmio assicurato all'inizio dell'incapacità lavorativa.
- 3 Le somme d'acquisto possono tuttavia essere autorizzate solo se eventuali prelievi nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, effettuati precedentemente, sono stati rimborsate completamente o se le disposizioni legali non permettono più tali rimborsi. Sono riservati i diritti di riacquisto in seguito a divorzio.
- 4 Riscatti e somme d'acquisto sono accreditati all'avere di vecchiaia sovra obbligatorio.
- 5 La Fondazione accetta al massimo 3 versamenti per acquisti volontari all'anno per ogni persona assicurata.
- 6 L'importo massimo della somma d'acquisto massima è calcolato in base alle disposizioni tecnico-assicurative della Fondazione. Informazioni relative agli importi di acquisto possibili possono essere richieste alla Fondazione.
- 7 Secondo le disposizioni legali il calcolo dell'importo massimo della somma d'acquisto tiene conto delle prestazioni di libero passaggio non trasferite alla Fondazione e degli averi del pilastro 3a. A tale scopo, la persona assicurata è tenuta a compilare e trasmettere il relativo formulario.
- 8 In caso di acquisto volontario, le maggiori prestazioni risultanti non possono essere ritirate dalla previdenza, sotto forma di capitale, durante i 3 anni seguenti.
- 9 Le persone assicurate che ne fanno uso, sono responsabili personalmente in riferimento alle possibilità di deduzione degli acquisti volontari dal reddito imponibile.
- 10 La previdenza del personale assicurato può essere migliorata con versamenti unici o periodici da parte del datore di lavoro, in osservanza delle disposizioni dei principi di collettività, di pianificazione della previdenza, di adeguatezza, di parità di trattamento e di esclusività.
- 11 Una prestazione di libero passaggio apportata o una rendita da una sentenza di divorzio è accreditata proporzionalmente sulla base del rapporto fra avere di vecchiaia regolamentare e ai sensi della LPP del coniuge da cui è stato trasferito.

## **Art. 49 Tassi di interesse**

- 1 Il tasso d'interesse per la remunerazione dell'avere di vecchiaia regolamentare è fissato annualmente dal Consiglio di fondazione in base alle possibilità finanziarie della Fondazione.
- 2 Il tasso d'interesse per la remunerazione dell'avere di vecchiaia LPP corrisponde al tasso minimo LPP fissato dal Consiglio federale. Restano riservate le disposizioni dell'art. 65d cpv. 4 LPP.
- 3 Il tasso d'interesse tecnico per il calcolo delle riserve matematiche è fissato dal Consiglio di fondazione dopo aver consultato il proprio esperto riconosciuto.

## VII Organizzazione

---

### Art. 50 Consiglio di Fondazione

- 1 Come definito nell'Atto di fondazione, il Consiglio di fondazione ha il compito di dirigere la Fondazione. Il Consiglio di fondazione è composto da almeno 4 membri.
- 2 Le disposizioni specifiche sull'organizzazione e i compiti del Consiglio di fondazione sono definite nell'Atto di fondazione e nel Regolamento d'organizzazione.

### Art. 51 Commissione di previdenza del personale

- 1 Ogni ente di previdenza affiliato deve istituire una Commissione di previdenza del personale paritetica.
- 2 Le disposizioni specifiche sull'organizzazione ed i compiti della commissione di previdenza del personale sono definite nel Regolamento d'organizzazione.

### Art. 52 Assemblea dei delegati

L'Assemblea dei delegati si tiene ogni anno. I delegati sono nominati dalle Commissioni di previdenza del personale secondo le disposizioni del Regolamento d'organizzazione.

### Art. 53 Direzione amministrativa

- 1 Gli affari correnti sono gestiti dalla direzione amministrativa sotto il controllo del Consiglio di fondazione e conformemente ai regolamenti d'organizzazione e d'investimento.
- 2 La direzione amministrativa informa periodicamente il Consiglio di fondazione sull'andamento degli affari e immediatamente su tutti gli avvenimenti speciali.
- 3 I conti annuali sono chiusi il 31 dicembre. La contabilità è tenuta secondo le relative disposizioni legali.

### Art. 54 Organo di revisione, esperto

- 1 Il Consiglio di fondazione designa un Organo di revisione per l'esame annuale dell'organizzazione, direzione, contabilità, situazione patrimoniale e rispetto delle normative sugli obblighi di lealtà. L'Organo di revisione adempie ai propri compiti secondo le prescrizioni legali.
- 2 La Fondazione deve far verificare periodicamente da un esperto in materia di previdenza professionale, indipendente e riconosciuto se
  - la Fondazione offre sufficiente sicurezza, affinché possa far fronte ai propri impegni
  - le disposizioni regolamentari e tecnico assicurative relative alle prestazioni e al finanziamento corrispondono alle disposizioni legali.

### Art. 55 Riassicurazione

La Fondazione può stipulare un contratto di assicurazione collettiva sulla vita con una compagnia di assicurazione sulla vita per coprire i rischi di morte e invalidità. Tutti i diritti e gli obblighi derivanti da questo contratto sono a carico esclusivo della Fondazione e della compagnia assicurativa. Le persone assicurate non hanno alcun diritto diretto nei confronti della compagnia di assicurazione sulla vita in questione.



## Art. 56 Rilevamento dei dati, obbligo del segreto professionale e protezione dei dati

- 1 La Fondazione è autorizzata a raccogliere e trattare i dati personali, compresi quelli particolarmente sensibili (art. 85a LPP), nell'ambito del compito assegnatole per l'attuazione della previdenza professionale. Tutti i dati assolutamente necessari per l'attuazione della previdenza professionale vengono raccolti presso le persone assicurate e terzi (enti di assicurazione sociale, assicuratori di indennità giornaliera di malattia, datori di lavoro, ecc...).
- 2 Le persone assicurate riconoscono che la Fondazione e tutti gli organismi incaricati dell'attuazione, del controllo o della supervisione sono autorizzati a trattare o a far trattare i dati personali, compresi quelli particolarmente sensibili, al fine di adempiere ai compiti loro assegnati dalla legge. La Fondazione può trasmettere i documenti necessari all'ufficio amministrativo. Può trasmettere i dati relativi all'assicurazione, compresi quelli particolarmente sensibili, ai coassicuratori o ai riassicuratori, nonché agli avvocati, all'esperto in materia di previdenza professionale e ai revisori dei conti per l'elaborazione e la liquidazione dei casi di prestazione o per le funzioni di controllo prescritte dalla legge, nella misura in cui ciò sia necessario e in conformità con la legge sulla protezione dei dati.
- 3 I membri del Consiglio di Fondazione e tutte le persone incaricate della gestione, dell'amministrazione, del controllo o della supervisione sono soggetti all'obbligo di riservatezza per quanto riguarda la situazione personale e finanziaria delle persone assicurate e del datore di lavoro. L'obbligo di riservatezza si applica anche dopo aver lasciato l'incarico o dopo la cessazione del mandato.
- 4 La Fondazione osserva le disposizioni di legge sulla protezione dei dati quando tratta i dati personali delle persone assicurate.

## Art. 57 Informazione

- 1 La Fondazione deve informare annualmente le persone assicurate in merito a
  - salario assicurato
  - prestazioni
  - contributi
  - avere di vecchiaia
  - finanziamento
  - organizzazione della Fondazione
  - membri del Consiglio di fondazione.
- 2 Su richiesta le persone assicurate devono essere adeguatamente informate su
  - ricavi sul capitale
  - evoluzione tecnico assicurativa del rischio
  - costi amministrativi
  - calcolo delle riserve matematiche
  - costituzione di riserve
  - grado di copertura.
- 3 Su richiesta il conto e il rapporto annuali devono essere consegnati alle persone assicurate.
- 4 La Fondazione informa la Commissione di previdenza del personale sui contributi arretrati del datore di lavoro.
- 5 Su richiesta, la commissione di previdenza del personale informa le persone assicurate sul loro ente di previdenza e sulle decisioni prese.
- 6 Le controversie sul diritto all'informazione delle persone assicurate possono essere sottoposte al giudizio dell'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. e della LPP.

## **Art. 58 Riserve di fluttuazione e riserve tecniche**

Il calcolo e la costituzione delle riserve di fluttuazione e delle riserve tecniche sono definiti nel regolamento sulla costituzione di riserve.

## **Art. 59 Fondi liberi**

I valori patrimoniali esposti come fondi liberi possono essere utilizzati nell'ambito delle possibilità previste dalla legge.

## **Art. 60 Riserve dei contributi del datore di lavoro**

- 1 Il datore di lavoro ha la possibilità di accumulare riserve specificatamente contabilizzate come riserve contributi del datore di lavoro.
- 2 Su richiesta del datore di lavoro, i contributi a suo carico sono prelevati da tali mezzi.
- 3 I datori di lavoro che intendono costituire delle riserve dei contributi del datore di lavoro sono responsabili per gli accertamenti presso le autorità fiscali competenti.
- 4 Il Consiglio di fondazione determina annualmente e secondo le possibilità finanziarie della fondazione se e con quale tasso di interesse remunerare tali capitali.

## **Art. 61 Misure in caso di copertura insufficiente**

- 1 Qualora, secondo una valutazione dell'esperto in materia di previdenza, la Fondazione presenta una copertura insufficiente, il Consiglio di fondazione definisce le misure per ristabilire la copertura. L'esperto presenta al Consiglio di fondazione un piano di risanamento con le misure e i tempi necessari per ristabilire la copertura.
- 2 Il Consiglio di fondazione può definire, rispettando i criteri di proporzionalità, adeguatezza, equilibrio, idoneità e disposizioni legali, in particolare le seguenti misure di risanamento:
  - limitazioni per prelevamenti anticipati per l'ammortamento di debiti ipotecari
  - riduzione del tasso d'interesse per la remunerazione degli averi di vecchiaia
  - riscossione di contributi di risanamento dai datori di lavoro e dai dipendenti
  - riscossione di contributi di risanamento dai beneficiari di rendite. Tale misura avviene attraverso il conteggio delle rendite correnti. I contributi di risanamento sono dovuti esclusivamente sulla parte della rendita corrente che risulta da aumenti non regolamentari o di legge percepiti negli ultimi 10 anni prima dell'introduzione della presente misura di risanamento.

La riduzione del tasso d'interesse per la remunerazione dell'averi di vecchiaia è applicata anche nel calcolo delle prestazioni d'uscita secondo art. 17 LFLP.

Le misure di risanamento possono essere messe in atto anche qualora un modello di investimento singolo si trovasse in sotto copertura e in assenza di una copertura insufficiente della Fondazione stessa.

- 3 Anziché contributi di risanamento i datori di lavoro affiliati effettuano versamenti su un conto specifico denominato "riserve contributi del datore di lavoro con rinuncia temporanea di utilizzo", come pure di trasferire importi provenienti dal conto ordinario "riserva contributi del datore di lavoro" su tale conto. Tali versamenti non possono superare l'importo della copertura insufficiente e non sono remunerati. Al termine della situazione di copertura insufficiente il conto "riserve contributi del datore di lavoro con rinuncia temporanea di utilizzo" deve essere sciolto tramite trasferimento sul conto "riserve contributi del datore di lavoro". Lo scioglimento parziale anticipato non è consentito.  
Tali versamenti sono ammessi, rispettivamente possono essere effettuati, anche qualora un modello di investimento singolo si trovasse in sotto copertura e in assenza di una copertura insufficiente della Fondazione stessa.
- 4 Qualora le misure di risanamento intraprese dovessero rilevarsi insufficienti, il Consiglio di fondazione ha la possibilità di definire un tasso d'interesse inferiore al tasso d'interesse minimo LPP durante la fase di copertura insufficiente, tuttavia al massimo durante un periodo di 5 anni. Il tasso d'interesse non può essere inferiore dello 0.5% rispetto al tasso d'interesse minimo LPP.
- 5 Il Consiglio di fondazione informa l'Autorità di vigilanza, i datori di lavoro, le persone assicurate e i beneficiari di rendite sull'entità della copertura insufficiente, sui motivi e sulle misure intraprese. La notifica all'Autorità di vigilanza deve avvenire al più tardi quando la copertura insufficiente è rilevata nei conti annuali.

## Art. 62 Liquidazione parziale

Le disposizioni sulle condizioni e la procedura per la liquidazione parziale sono definite nel Regolamento per la liquidazione parziale.

## VIII Disposizioni finali

---

### Art. 63 Foro giuridico

Foro giuridico è la sede svizzera o il domicilio del convenuto o la sede del datore di lavoro, presso il quale la persona assicurata è stata assunta. In assenza, il foro giuridico è presso la sede della Fondazione.

### Art. 64 Cessione e costituzione in pegno

I diritti a prestazioni da parte della Fondazione prima della scadenza non possono essere ceduti né costituiti in pegno. Sono riservate le possibilità di costituzione in pegno ai fini della promozione della proprietà d'abitazioni rispettivamente in caso di divorzio del trasferimento al coniuge di una parte dell'avere di vecchiaia.

### Art. 65 Prescrizione

- 1 I diritti a prestazioni non hanno prescrizione se la persona assicurata al momento del sinistro non era già uscito dalla Fondazione.
- 2 Richieste di contributi periodici e prestazioni sono in prescrizione dopo 5 anni, altre dopo 10 anni. Sono validi i relativi articoli del codice delle obbligazioni.

### Art. 66 Disposizione transitoria per le rendite AI in vigore il 31.12.2021

Per i beneficiari di rendite d'invalidità, il grado d'invalidità rimane invariato secondo le disposizioni della Fondazione in vigore fino al 31 dicembre 2021, fino a quando il grado di invalidità non cambia di almeno 5 punti percentuali sulla base di una revisione dell'AI in riferimento alla previdenza professionale.

### Art. 67 Lacune del regolamento

- 1 I casi non contenuti esplicitamente nel presente regolamento sono regolati tramite l'applicazione per analogia e in base alle prescrizioni legali.
- 2 In caso di controversie può essere interpellato il tribunale competente in base all'art. 73 LPP.

### Art. 68 Entrata in vigore, modifiche del regolamento

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituisce il regolamento del 1° gennaio 2022.
- 2 Il regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione nell'ambito delle prescrizioni legali e dello scopo della Fondazione. Le modifiche sono sottoposte all'autorità di vigilanza.

# Allegato I al regolamento di previdenza

---

## Aliquota di conversione per la rendita di vecchiaia

La rendita di vecchiaia è calcolata moltiplicando l'aver di vecchiaia al momento del pensionamento per l'aliquota di conversione che corrisponde all'età di riferimento effettiva secondo la tabella che segue:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024
Età							
58	5.35%	5.30%	5.25%	5.20%	5.15%	5.10%	<b>5.05%</b>
59	5.50%	5.45%	5.40%	5.35%	5.30%	5.25%	<b>5.20%</b>
60	5.65%	5.60%	5.55%	5.50%	5.45%	5.40%	<b>5.35%</b>
61	5.80%	5.75%	5.70%	5.65%	5.60%	5.55%	<b>5.50%</b>
62	5.95%	5.90%	5.85%	5.80%	5.75%	5.70%	<b>5.65%</b>
63	6.10%	6.05%	6.00%	5.95%	5.90%	5.85%	<b>5.80%</b>
64	6.25%	6.20%	6.15%	6.10%	6.05%	6.00%	<b>5.95%</b>
<b>65</b>	<b>6.40%</b>	<b>6.35%</b>	<b>6.30%</b>	<b>6.25%</b>	<b>6.20%</b>	<b>6.15%</b>	<b>6.10%</b>
66	6.55%	6.50%	6.45%	6.40%	6.35%	6.30%	<b>6.25%</b>
67	6.70%	6.65%	6.60%	6.55%	6.50%	6.45%	<b>6.40%</b>
68	6.85%	6.80%	6.75%	6.70%	6.65%	6.60%	<b>6.55%</b>
69	7.00%	6.95%	6.90%	6.85%	6.80%	6.75%	<b>6.70%</b>
70	7.15%	7.10%	7.05%	7.00%	6.95%	6.90%	<b>6.85%</b>

I valori intermedi sono interpolati.

Wädenswil, 11 settembre 2017

Il Consiglio di fondazione